

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE
DI UN MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI I LIVELLO IN**

**“Gestione della Fabbrica Intelligente
Percorso executive in Smart Manufacturing management e Digital Transformation”**

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio, 19 – c.a.p. 24129 Bergamo, codice fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro – tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

E

Servizi Confindustria Bergamo S.r.l., con sede in Bergamo, Via Clara Maffei, 3, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 00431200161, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Bergamo al n. 149067, capitale sociale pari a Euro 7.900.000,00, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Paolo Piantoni, domiciliato per la carica presso la sede legale della società e munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi **“Servizi Confindustria”**)

premesse

- 1) che i DDMM n. 509 del 11.03.1999 e n. 270 del 22.10.2004 “Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” consentono alle Università italiane di rilasciare i titoli in esso previsti;
- 2) che i sopracitati Decreti ministeriali prevedono la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali saranno rilasciati i titoli di Master universitario di primo o di secondo livello;
- 3) che il Centro di Ateneo School of Management (SdM) si occupa, per l'Università degli Studi di Bergamo, dello sviluppo e della realizzazione di corsi post laurea, quali Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e Master Universitari di I e II livello;
- 4) che l'art. 6 “*Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale*” dello Statuto dell'Università prevede che:

“Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università, ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato.

L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero.

L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

L'Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

L'Università, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati: • accordi per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario; • accordi che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni; • accordi per i dottorati di lingua straniera; • accordi per attività di ricerca; • accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri; • accordi per prestazioni professionali rivolte all'esterno e all'interno; • accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca, volta anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio.

L'Università riconosce e promuove la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.”

- 5) che Servizi Confindustria Bergamo S.r.l. è una società di servizi che si occupa nell'ambito della formazione nonché dell'innovazione e del trasferimento tecnologico anche della gestione, dell'organizzazione, dello sviluppo e della promozione di progetti e di laboratori di ricerca scientifica, di didattica, di trasferimento tecnologico nonché di gestione avanzata e innovativa dei processi produttivi, con particolare riferimento ai nuovi scenari tecnologici e alla cosiddetta "Industria 4.0", anche attraverso la collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca nonché gli istituti superiori e universitari;
- 6) che le Parti, nel pieno rispetto di quanto previsto alla premessa 4), vogliono collaborare al fine di progettare e gestire, ciascuno per le attività connesse alla specifica e ordinaria attività esercitata nonché per quanto di propria competenza con riferimento alla proprie qualifiche e organizzazioni interne, e comunque in coerenza con le finalità da ciascuna Parte perseguite nell'ambito della propria attività tipica un Master universitario, di I livello in "Gestione della Fabbrica Intelligente - Percorso executive in Smart Manufacturing management e Digital Transformation", per l'anno accademico 2018/19 (il "**Master**");
- 7) che con il presente accordo (l' "**Accordo**"), l'Università e Servizi Confindustria, intendono meglio definire la propria collaborazione ai termini e alle condizioni nel proseguo indicate stabilendo le attività, i ruoli, le competenze e le responsabilità delle Parti con riferimento al Master, così da meglio definirne la gestione e l'organizzazione nonché il suo funzionamento tecnico gestionale,.;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Premesso che l'istituzione e l'attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti fissati nel numero di 12 (dodici) le parti, con il presente atto, disciplinano le modalità dell'organizzazione e gestione del Master nei termini che seguono.

Servizi Confindustria si impegna con riferimento al Master a curarne:

- la promozione nell'ambito delle proprie competenze e attività;
- la programmazione con riferimento all'attività didattica;
- la gestione amministrativa, in nome e per conto dell'Università, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riscossione delle quote di iscrizione dei partecipanti, il conferimento degli incarichi di docenza ai professionisti individuati e selezionati dalla Commissione Master, la liquidazione di tutte le spese connesse al Master stesso così come disposte nel budget approvato della Commissione master;

Servizi Confindustria si impegna sin d'ora inoltre a:

- garantire la disponibilità di spazi presso le proprie sedi, in conformità al calendario didattico, per il regolare svolgimento delle attività formative previste dal Master;
- nominare un proprio responsabile per lo svolgimento dell'incarico di tutor d'aula dotato dell'esperienza adeguata e delle necessarie competenze tecniche e qualifiche professionali.

Le Parti espressamente riconoscono che restano di esclusiva competenza e responsabilità dell'Università, che potrà porle in essere anche tramite il suo braccio operativo SdM:

- l'istituzione e l'attivazione del Master tramite decreto del Rettore ai sensi del DPR 162/1982;
- il coordinamento del Master in tutte le sue fasi;
- la promozione del Master, nell'ambito delle proprie competenze e attività;
- la gestione delle immatricolazioni e delle carriere degli studenti partecipanti;
- la gestione delle fasi operative, dal calendario didattico alla gestione di lezioni, aule e stage, coordinate dal tutor d'aula;
- la gestione della fase di chiusura del Master con la connessa valutazione circa il positivo superamento della prova finale e comunque il positivo riconoscimento giuridico del titolo di studio acquisito dagli studenti partecipanti;
- il rilascio del titolo di studio conseguente alla partecipazione e positivo superamento della prova finale di cui al Master con relativa consegna di pergamena attestativa;
- la direzione del corso;
- la disponibilità di spazi presso le proprie sedi, in conformità al calendario didattico, per il regolare svolgimento delle attività formative previste dal Master.

Il funzionamento del Master è disciplinato dal Regolamento Didattico approvato da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo, che si considera qui integralmente richiamato.

Articolo 2

Direttori e Commissione di Master

Il funzionamento del corso di Master universitario è assicurato dai Direttori individuati tra i docenti dell'Università di Bergamo nei professori Gianluca D'Urso e Roberto Pinto e da una Commissione di Master nominata dagli organi di Ateneo e composta da n. 9 docenti di ruolo dell'Università di Bergamo e da n. 3 delegati di Servizi Confindustria Bergamo s.r.l., in rappresentanza delle tre aree didattiche in cui si articola il master.

I Direttori curano il corretto svolgimento delle attività didattiche, presiedono la Commissione di Master, convocano le riunioni, curano l'esecuzione dei deliberati ed esercitano tutte le attribuzioni che gli sono riservate dal Regolamento didattico del corso e dal presente Accordo.

La Commissione di Master è l'organo collegiale di riferimento del corso che delibera in merito:

- al riconoscimento di crediti pregressi;
- all'idoneità dei titoli conseguiti all'estero;
- alla predisposizione della programmazione didattica del master e della copertura degli insegnamenti, per quanto non già definito nel presente atto;
- al budget del corso.

Art. 3

Struttura didattica del corso

Il Master in "Gestione della Fabbrica Intelligente - Percorso executive in Smart Manufacturing management e Digital Transformation" forma figure professionali in grado di interagire con le nuove tecnologie 4.0, specializzandosi sulla tematica dell'innovazione di prodotto, processo e modelli di business, e attuare, così, la trasformazione digitale di un'azienda.

Il Master è costituito da un totale 1500 ore, di cui n. 368 ore di formazione in aula (tenute da docenti universitari ed esperti dei settori coinvolti), n. 250 ore di stage/progetto di ricerca, n.100 ore di elaborazione di tesi finale e n. 782 ore di formazione individuale, con il riconoscimento di 60 Crediti Formativi Universitari.

Sedi delle attività formative saranno l'Università di Bergamo e le strutture di Servizi Confindustria Bergamo s.r.l.

Gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono indicati all'articolo 2 del Regolamento didattico.

Il piano didattico del corso prevede i seguenti insegnamenti:

- SSD Ing-Ind 35/Ing-Ind 17, Gestione dell'innovazione e dei progetti di innovazione, 40 ore, 5 cfu
- SSD Ing-Ind 35, Evoluzione dei business model e analisi degli investimenti, 32 ore, 4 cfu
- SSD Secs-P 10, Progettazione organizzativa e gestione risorse umane, 40 ore, 5 cfu
- SSD Ing-Inf 04/ Ing-Inf 01/Ing-Inf 05, Le tecnologie abilitanti dell'industria 4.0, 48 ore, 6 cfu
- SSD Ing-Ind 15, Sviluppo nuovo prodotto (New Product Development), 52 ore, 6,5 cfu
- SSD Ing-Ind 16/Ing-Ind 17, Gestione delle tecnologie e dei sistemi di produzione (Technology and Operations management), 52 ore, 6,5 cfu
- SSD Ing-Ind 17/ Ing-Ind 35, Gestione della logistica industriale e delle filiere logistiche (Logistics and Supply chain management), 52 ore, 6,5 cfu
- SSD Ing-Ind 17/Secs-P 08, Gestione delle attività di servizi post-vendita (Service management), 52 ore, 6,5 cfu

I docenti universitari coinvolti per la copertura degli insegnamenti sono elencati di seguito:

- Prof. Gianluca D'Urso - Professore Associato SSD ING-IND/16 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle tecnologie e dei sistemi di produzione (Technology and Operations management)"
- Prof. Sergio Cavalieri Professore Ordinario SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle tecnologie e dei sistemi di produzione (Technology and Operations management)"
- Prof. Matteo Kalchschmidt - Professore Ordinario SSD ING-IND/35 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per gli insegnamenti "Gestione dell'innovazione e dei progetti di innovazione", "Evoluzione dei business model e analisi degli investimenti" e "Progettazione organizzativa e gestione risorse umane"
- Prof.ssa Giuditta Pezzotta - RTD B SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle attività di servizi post-vendita (Service management)"
- Prof. Sergio Cavalieri Professore Ordinario SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle attività di servizi post-vendita (Service management)"
- Prof. Roberto Pinto - Professore Associato SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione della logistica industriale e delle filiere logistiche (Logistics and Supply chain management)"
- Prof. Fabio Previdi - Professore Ordinario SSD ING-INF/04 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Le tecnologie abilitanti dell'industria 4.0"
- Prof. Daniele Regazzoni - Professore Associato SSD ING-IND/15 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Sviluppo nuovo prodotto (New Product Development)"

Ulteriori collaboratori interni ed esterni all'Università di Bergamo saranno individuati dalla Commissione di Master.

L'approvazione del presente Accordo da parte dell'Università degli Studi di Bergamo, vale come autorizzazione agli incarichi in essa previsti per i docenti sopra indicati.

Gli incarichi di docenza non previsti nel presente Accordo verranno autorizzati con atti successivi.

Art. 6

Condizioni economiche

Nell'ambito della collaborazione, le Parti riconoscono e l'Università sin d'ora autorizza Servizi Confindustria all'effettuazione di tutti i pagamenti e alla liquidazione di tutte le spese direttamente e indirettamente connesse alla gestione amministrativa del Master, di cui alla più generica organizzazione e gestione dello stesso oggetto del presente Accordo, unicamente tramite bonifici da un conto corrente che Servizi Confindustria appositamente dedicherà al progetto di organizzazione e gestione del Master e sul quale confluiranno le quote di iscrizione degli studenti partecipanti al Master stesso.

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti al Master e, quindi, contestualmente alla sua istituzione e attivazione, le Parti riconoscono la titolarità di Servizi Confindustria a trattenere a titolo definitivo dal conto corrente succitato la somma di € 10.000 (diecimila/00) quale rimborso forfettario dei costi sostenuti per le attività di gestione e organizzazione connesse alla collaborazione di cui al presente Accordo

Le Parti riconoscono che ulteriori € 10.000 (diecimila/00) saranno contestualmente trasferiti da Servizi Confindustria all'Università sul conto corrente, che la stessa comunicherà alla società entro XX giorni dall'attivazione del Master, a copertura dei costi di struttura dell'Università stessa, nella gestione delle attività previste dal presente Accordo.

Con riferimento alla differenza fra le quote di iscrizione dei partecipanti al Master e tutti i costi direttamente ed indirettamente connessi allo stesso – così come condivisi fra le Parti tramite apposita rendicontazione che le stesse si impegnano a porre in essere entro 30 (trenta) giorni dal termine della prova finale del Master – e liquidati da Servizi Confindustria, le Parti riconoscono sin d'ora che il 50% oltre IVA di tale somme sarà trattenuto a titolo definitivo da Servizi Confindustria per le attività di gestione e organizzazione di cui alla collaborazione del presente Accordo, entro un mese dall'attività di rendicontazione succitata, mentre l'ammontare restante, entro il medesimo termine, sarà versato da Servizi Confindustria all'Università a fronte della titolarità, attivazione e istituzione del Master stesso.

Resta inteso fra le Parti che le spese di promozione del corso, sostenute autonomamente dalle stesse in una fase di avvio del Master, indipendentemente dall'attivazione dello stesso, saranno ripartite in egual misura fra le Parti.

Art. 7

Durata dell'accordo

Il presente Accordo decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e termina con la conclusione della rendicontazione delle attività di tutti i costi direttamente e indirettamente connessi al Master, così come previsto dal precedente articolo 6. Le Parti quindi sin d'ora riconoscono che le attività di organizzazione e di gestione poste in essere da Servizi Confindustria a fronte della attività di collaborazione di cui al presente Accordo dovranno ritenersi concluse con il termine delle attività di rendicontazione così come definite nel paragrafo precedente.

Art. 8

Risoluzione e recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita. In ogni caso il recesso e la risoluzione potranno decorrere solo dall'anno accademico successivo e dovranno essere portati a conclusione gli impegni assunti fino all'ultimo anno accademico di vigenza dell'Accordo.

Art. 9

Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari (compresa l'applicazione dei contenuti del codice etico previsto dalla 231/01) e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza

dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 21/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 del D.M. 363/98). Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. 626/94 sono a carico del soggetto al vertice dell'ente gestore o della persona da costui espressamente designata.

Art. 10 **Codice Etico**

Nell'esecuzione del presente Accordo, ciascuna Parte prende atto del fatto che l'altra ha adottato un proprio codice etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "Codice Etico"), quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, dichiarando di essere pienamente edotta riguardo allo stesso. Ciascuna Parte s'impegna ad agire in osservanza del Codice Etico dell'altra Parte e a non porre in essere comportamenti a questo non conformi.

Ciascuna Parte nell'esecuzione del presente Accordo, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e responsabili si impegna: (i) al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico dell'altra, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; (iii) ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'altra Parte di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'Accordo che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2011.

Resta inteso che qualsiasi caso di violazione di una Parte del Codice Etico dell'altra, nonché da parte di uno qualsiasi dei propri amministratori, dipendenti, consulenti, responsabili e collaboratori, darà diritto all'altra di risolvere immediatamente il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art.11 **Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, prestano il proprio consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento funzionali all'esecuzione del presente Accordo, come da informative che saranno oggetto di reciproca consegna fra le stesse. Le Parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti menzionati all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 ed ai seguenti articoli del Reg. (UE) 2016/679: art. 15 - Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione, Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21 - Diritto di opposizione.

Per l'Università di Bergamo il Responsabile della protezione dei dati personali è la G.R.C. Team S.r.l. Per Servizi Confindustria Bergamo S.r.l., il Responsabile della protezione dei dati personali è Fabrizio Pessina.

Art. 12

Normativa di riferimento

Il presente Accordo supera, sostituisce e/o annulla tutti i precedenti accordi, scritti o verbali relativi all'oggetto dell'Accordo, restando esclusa altresì l'applicazione di qualsiasi condizione generale di contratto predisposta unilateralmente da una delle Parti relativamente al medesimo oggetto e possibile oggetto.

L'Accordo potrà essere modificato e/o integrato unicamente tramite nuovi accordi scritti debitamente firmati e scambiati tra le Parti.

Il presente Accordo è retto e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta in via amichevole dalle Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione del presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previste nell'Accordo stesso. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di trattative e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 13

Spese

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente Accordo sono equamente ripartiti fra le Parti.

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131. Le spese relative sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Letto e sottoscritto a Bergamo, in data prot. n.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
IL RETTORE PRO-TEMPORE
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO s.r.l.
(Dott. Paolo Piantoni)

ALLEGATO AL PUNTO 3.2 NR. 2

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Accademia della Guardia di Finanza, con sede in Bergamo, via dello Statuto n. 21, in persona del Generale Comandante Gen. D. dott. Virginio Pomponi, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, "Accademia della Guardia di Finanza");

e

Università degli Studi di Bergamo, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19, C.F. 80004350163, partita IVA 01612800167, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Remo Morzenti Pellegrini munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, "Università di Bergamo");

e

LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Magnifico Rettore pro tempore prof. Andrea Prencipe (di seguito, per brevità, "LUISS");

e

Università degli Studi Milano-Bicocca, con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, partita I.V.A. 12621570154, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Maria Cristina Messa munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, "Università Milano-Bicocca");

premessso che

- a. l'Accademia della Guardia di Finanza è un Istituto Superiore di formazione militare che ha come missione l'alta formazione e la specializzazione del personale della Guardia di Finanza nell'area giuridica, economica e finanziaria;
- b. L'Università di Bergamo, l'Università di Milano-Bicocca, l'Università autonoma Luiss sono Atenei aventi quale fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione.
- c. Accademia della Guardia di Finanza, LUISS, Università di Bergamo, Università Milano-Bicocca (le "Parti") con il presente protocollo d'intesa (il "Protocollo di intesa"), intendono individuare le aree di comune interesse nell'ambito delle quali attivare un'ampia collaborazione;

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 Oggetto

Con il presente Protocollo di intesa le Parti, prendendo le mosse dai comuni obiettivi di valorizzazione delle rispettive competenze, intendono promuovere una collaborazione nella attivazione e gestione di un programma di Master in “*Compliance* e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato”, mettendo a disposizione i propri docenti e i propri esperti per l’erogazione di attività formative così come stabilite nel Regolamento del master (di cui al successivo art. 5 del presente Protocollo di Intesa) e per la partecipazione al Comitato Direttivo di cui all’art. 4 del presente Protocollo di Intesa.

Al termine del Master, ai partecipanti che rispetteranno i requisiti richiesti dal bando di ammissione, l’Università di Bergamo rilascerà il Diploma di Master Universitario di II livello in “*Compliance* e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato” ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, art.3, c.9.

Art. 3 Sede

Il Master avrà sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo e sede didattica presso la sede dell’Accademia della Guardia di Finanza che provvederà a mettere a disposizione strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi.

Art. 4 Comitato direttivo

Per l’organizzazione e la gestione del Master oggetto del presente Protocollo di intesa, verrà costituito un Comitato direttivo composto dai seguenti referenti delle Parti:

(i) per l’Accademia della Guardia di Finanza:

-
-

(ii) per LUISS:

-
-

(iii) per Università di Bergamo:

-
-

(iv) per Università Milano Bicocca:

- Oliviero Mazza
- Carlo Ruga Riva

Variazioni dei referenti del Comitato di indirizzo dovranno essere comunicate alle altre Parti in forma scritta.

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- predisporre e approvare il Regolamento del Master;
- organizzare e coordinare il Master curando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione didattica del Master, la predisposizione del *budget*, la gestione dei rapporti con i partecipanti, la proposta delle coperture degli insegnamenti; la determinazione del trattamento economico dei docenti; l'individuazione dei tutor deputati a svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

Art. 5

Regolamento del Master

Il Master sarà disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo per disciplinare:

- gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
- l'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
- i requisiti di ammissione, le modalità di selezione dei partecipanti e il numero minimo e massimo degli iscritti ai fini dell'attivazione del Master;
- i requisiti di frequenza e il calendario delle lezioni;
- le condizioni per il conseguimento del titolo;
- l'entità del contributo di iscrizione al corso ed eventuali criteri di rateizzazione;
- eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale della tassa di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio
- i criteri per l'individuazione del corpo docente;
- le risorse di docenza e le strutture disponibili;
- il piano finanziario.

Art. 6

Gestione organizzativa e amministrativo-contabile

La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del Master è affidata a all'Università di Bergamo.

Art. 7
Durata e rinnovo

Il presente accordo di collaborazione ha validità ed efficacia dalla sottoscrizione per due edizioni di corso e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 8
Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 9
Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro competente per le controversie che coinvolgono l'Università sede amministrativa (Università di Bergamo).

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 11
Riservatezza

Le parti si obbligano, anche per i propri dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente contratto, a non divulgare senza autorizzazione scritta della controparte, se non in forza di obblighi di legge, ogni e qualsiasi informazione ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici inerente alla proprie attività, incluso il presente protocollo di intesa.

Articolo 12
Promozione dell'immagine

Al fine di tutelare e promuovere l'immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2 dell'Accordo stesso, previo consenso espresso delle Parti,

Art. 13
Referenti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:

Accademia della Guardia di Finanza
c.a. Capo 1° Servizio - Ufficio Addestramento
e Studi
via dello Statuto nr. 21, 24128 Bergamo
Tel 035404111
e mail: cerimoniale.accademia@gdf.it

Università di Bergamo
c.a. prof.....
Presso Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bergamo
Via Moroni 255-24127 Bergamo
Tel 0352052254
e mail

LUISS Guido Carli
c.a. prof.
Viale
Tel
e mail

Università Milano-Bicocca
c.a. prof. Oliviero Mazza
Presso Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 Milano
Tel
e mail oliviero.mazza@unimib.it

Art. 14
Modifiche

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le parti.

Per l'Accademia della G.d.F.

Per l'Università degli Studi di Bergamo

Per l'Università LUISS Guido Carli

Per l'Università degli Studi Milano-Bicocca

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI EX ART 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 240/210

TITOLO I

ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni, le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale/istituzionale dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Bergamo ed è finalizzato all'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento nelle progressioni triennali di cui al D.P.R. 15/12/2011, n° 232 emanato ai sensi dell'art. 8, della citata Legge 240/2010.
2. Ai fini del presente Regolamento per data di primo inquadramento nelle progressioni triennali si intende quella:
 - a) in cui hanno preso servizio i Professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010 citata ovvero quella da cui decorre l'opzione di cui all'art. 4 - Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011 citato;
 - b) da cui, i Professori e Ricercatori assunti secondo le modalità del regime previgente alla Legge 240/2010 citata, decorre la rimodulazione applicata ai sensi dell'art. 2 - Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 232/2011 per i Professori ed i Ricercatori a tempo indeterminato di cui ai commi precedenti l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento, decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, non è automatica ma è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della conseguente valutazione da effettuarsi secondo i tempi ed i modi di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Avvio della procedura di valutazione individuale di Ateneo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione individuerà tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) gli aventi diritto alla valutazione nel corso dell'anno (c.d. valutabili).
2. Allo scopo di cui al precedente comma, l'Amministrazione verificherà, la data di maturazione del triennio avendo cura di considerare eventuali assenze che comportino interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio utile nonché anzianità riconosciute in sede di primo inquadramento. Pertanto ai fini del calcolo del triennio l'Amministrazione dovrà considerare servizio utile anche tutti i periodi di assenza, debitamente giustificati, che le norme di stato giuridico, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, equiparano a servizio effettivo, nonché eventuali anzianità maturate alla data di primo inquadramento.
3. Al termine della verifica l'Amministrazione:
 - a) darà comunicazione ai valutabili, pubblicandone l'elenco nell'area riservata del portale di Ateneo (c.d. *MyPortal*) e indicando per ognuno di essi la data di termine di maturazione del triennio;
 - b) pubblicherà moduli e istruzioni da utilizzare per sottoporsi alla procedura di valutazione; c) darà avviso a tutti i Professori e Ricercatori a tempo indeterminato dell'avvenuta pubblicazione,

tramite comunicazione con e-mail istituzionale onde consentire le opportune verifiche e l'eventuale richiesta di chiarimenti, entro 10 giorni, in ordine all'esclusione dall'elenco.

4. L'Amministrazione, entro ulteriori 10 giorni effettuerà le conseguenti verifiche e ne comunicherà gli esiti.
5. I valutabili, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, potranno presentare istanza per l'attribuzione della classe successiva unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto, nonché apposita autocertificazione relativa all'assolvimento degli obblighi didattici, di ricerca e gestionali/istituzionali oggetto di valutazione.
6. La relazione di cui al precedente comma dovrà dare conto delle attività prestate nei tre anni precedenti a quello di maturazione del diritto, con le seguenti precisazioni:
 - a) per le attività didattiche e gestionali/istituzionali occorrerà fare riferimento al triennio accademico, costituito da tre anni accademici completi, rammentando che l'anno accademico, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre.
 - b) per le attività di ricerca occorrerà invece fare riferimento al triennio solare.
7. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze l'Amministrazione le trasmetterà con la relativa documentazione alla Commissione di cui al successivo articolo, corredandole anche di un prospetto di riepilogo dello Stato giuridico ed economico relativo ai trienni accademico e solare utili alla maturazione del diritto.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da cinque Professori ordinari, due dei quali con funzioni di supplente, scelti tra i non valutabili nell'anno di mandato.
2. La Commissione è nominata con Decreto rettorale e dura in carica, nell'anno solare di designazione, fino all'espletamento della procedura di valutazione, che deve concludersi entro 45 giorni dall'inizio della sua attività.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno tre componenti ed è integrata in caso di legittimo impedimento dei titolari dai supplenti, può svolgere la propria attività con modalità telematica.
5. Al termine dei lavori, la regolarità degli atti della Commissione è attestata dal Rettore.
6. La Commissione, ai sensi del successivo art. 6, decide anche dei reclami in ordine ai giudizi negativi.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8, Legge 240/2010, sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della progressione triennale le attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali effettivamente assolte nel triennio utile alla maturazione del diritto ed individuato come da precedente art. 2, comma 6, lettere a) e b).
2. La Commissione opera le proprie valutazioni sulla base di quanto autocertificato dai valutabili, procedendo in misura non inferiore al 10%, a campione, ad accertarne la veridicità.
3. La Commissione valuta le singole istanze presentate tenendo conto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, dei criteri di seguito individuati:
 - a) attività didattica e integrativa:
 - i) aver assolto, come risulta autocertificato in sede di presentazione dell'istanza ed eventualmente verificato ai sensi del precedente comma 2, dai Registri delle attività didattiche, organizzative e istituzionali, i compiti didattici istituzionali, previsti dal "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari", assegnati dal proprio o da altro Dipartimento dell'Ateneo;
 - ii) aver compilato e consegnato i predetti Registri nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Ateneo;

b) attività di ricerca:

i) aver pubblicato e inserito nell'Archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (c.d. Aisberg) almeno due prodotti scientifici, come definiti dall'ANVUR, o in alternativa una monografia, che sarebbero stati considerati utili ai fini della valutazione VQR immediatamente antecedente alla valutazione;

ii) Il requisito di cui al precedente punto è ridotto ad un prodotto per Rettore, Prorettore vicario, Prorettori delegati, Direttori di Dipartimento, Presidenti di strutture didattiche interdipartimentali;

c) attività gestionali/istituzionali:

i) aver presenziato ad almeno il 70% dei Consigli di Dipartimento di appartenenza, tenuto conto delle assenze giustificate e/o consentite alla luce delle norme di stato giuridico (vedi art. 2, comma 2). Aver comunque presenziato ad almeno il 20% dei Consigli del Dipartimento di appartenenza. Per la verifica di cui al precedente comma 2, del calcolo della percentuale delle presenze, che formano oggetto di autocertificazione, fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso i Presidi dei singoli Dipartimenti;

ii) il requisito di cui al presente punto c) si considera soddisfatto, senza ulteriori accertamenti, per quei valutabili che, nel triennio, abbiano ricoperto per almeno due anni i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore delegato, Senatore accademico, Membro del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Delegato del Rettore, Presidente del Consiglio di Corso di studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Presidente di strutture didattiche interdipartimentali, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del centro per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

4. Nei casi di assenza, equiparati dalle norme di stato giuridico a servizio effettivo, la Commissione valuterà i compiti riducendoli in modo proporzionale all'assenza.

5. In ogni caso la progressione triennale non potrà essere attribuita a quei Professori o Ricercatori a tempo indeterminato che, pur considerati valutabili:

a) nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzione per violazione del codice etico;

b) sulla base della rilevazione dell'opinione degli studenti, siano state riscontrate dagli organi competenti a loro carico, per due anni accademici nel triennio di riferimento, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ma non solo, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, ma non solo, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze e turpiloquio).

Art. 5

Approvazione atti e comunicazione dei risultati della valutazione

1. Alla conclusione dei lavori la Commissione trasmette gli atti al Rettore che, con proprio Decreto, li approva entro 15 giorni.
2. Il Decreto è pubblicato su *MyPortal*, insieme all'elenco provvisorio di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione individuale con l'indicazione delle ragioni.

Art. 6

Reclamo

1. Fermo restando il diritto ad impugnare, in sede giurisdizionale, il giudizio espresso dalla Commissione, l'interessato può presentare reclamo motivato alla Commissione stessa entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3. Sul reclamo la Commissione si esprime entro 10 giorni; in seguito sarà pubblicato, su *MyPortal*, il Decreto rettorale contenente l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 7

Attribuzione della progressione triennale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione della progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011 citato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno riportato un giudizio negativo possono ripresentare la domanda, di attribuzione della progressione triennale, l'anno successivo.
3. I valutabili che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente Regolamento possono presentare istanza l'anno successivo.
4. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni triennali dovranno confluire nel Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 8

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, l'Amministrazione può stabilire dandone tempestiva comunicazione modalità diverse di avvio del procedimento di valutazione, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.
2. Il requisito di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) si applica a partire dalle valutazioni da espletarsi dall'anno 2021.

TITOLO II

VALUTAZIONE AI SENSI DEI COMMI 7 E 8 DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9

Definizione delle modalità per l'autocertificazione e la verifica delle attività svolte dai professori e dai ricercatori.

1. I professori e i ricercatori possono chiedere, autocertificando il possesso dei requisiti con apposito modulo presente su MyPortal, al Rettore la valutazione della propria attività. La valutazione avrà esito positivo se:
 - a) per quanto riguarda l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, nell'ultimo anno accademico concluso, i dati autocertificati sono conformi a quanto risulta dal Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali che il Direttore di Dipartimento ha validato come previsto all'art. 33, comma 7 del Regolamento didattico di Ateneo;
 - b) i risultati della ricerca sono conformi ai criteri previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016 e precisamente: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e:
 - i) aver per i professori di prima fascia avere il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - ii) aver per i professori di seconda fascia e i ricercatori avere il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE

ESTRATTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL DIPARTIMENTO DI
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE
Verbale n. 6/2018

Il giorno 18 settembre 2018, alle ore 10,00 presso la sede universitaria di Piazza Rosate (Sala Riunioni), si è riunito previa convocazione prot. n. 137842/II/9 del 11 settembre 2018, il CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE dell'Università degli Studi di Bergamo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

- nella composizione dei professori di I, II fascia e dei ricercatori

omissis

16. Parere in merito a richiesta di afferenza al Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere:

- Prof. Francesco Lo Monaco, professore di I fascia, S.C. 10/E - SSD L-FIL-LET/08 (Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione)

omissis

Sono presenti:

Qualifica	Nome	Cognome	Presente	Assente	Assente giustificato
PROFESSORI I FASCIA					
n. 15	Prof.	Elena	Agazzi	X	
	Prof.	Giuliano	Bernini		X
	Prof.	Rossana	Bonadei	X	
	Prof.	Mariagrazia	Cammarota	X	
	Prof.	Emanuela	Casti	X	
	Prof.	Pierluigi	Cuzzolin		X
	Prof.	Marina	Dossena	X	
	Prof.	Maurizio	Gotti	X	
	Prof.	Dorothee	Heller		X
	Prof.	Angela	Locatelli	X	
	Prof.	Ugo	Persi	X	
	Prof.	Maria Chiara	Pesenti		X
	Prof.	Fabio	Rodríguez A.	X	
	Prof.	Stefano	Rosso	X	
Prof.	Federica	Venier		X	
PROFESSORI II FASCIA					
	Prof.	Luca	Bani	X	

n. 19	Prof.	Mario	Bensi			X
	Prof.	Marina	Bianchi	X		
	Prof.	Federica	Burini	X		
	Prof.	Raul	Calzoni	X		
	Prof.	Luisa	Chierichetti	X		
	Prof.	Cecile	Desoutter	X	Esce al p.16	
	Prof.	Michela	Gardini	X		
	Prof.	Giovanni	Garofalo	X		
	Prof.	Valeria	Gennero			X
	Prof.	Davide S.	Giannoni			X
	Prof.	Stefania	Maci			X
	Prof.	Flaminia	Nicora	X		
	Prof.	Tommaso	Pellin	X		
	Prof.	Michele	Sala	X		
	Prof.	Giovanni	Scirocco	X		
	Prof.	Fabio	Scotto	X		
	Prof.	Marco	Sirtori	X		
Prof.	Ada	Valentini	X			
RICERCATORI UNIVERSITARI						
RTD A	Dott.	Lucia	Avallone	X		
RTD B	Dott.	Paolo	Barcella	X		
	Prof. aggr.	Benedetta	Calandra	X		
RTD A	Dott.	Gabriella	Carobbio	X		
	Prof. aggr.	Erminio	Corti	X		
RTD B	Dott.	Larissa	D'Angelo	X		
	Prof. aggr.	Anna	De Biasio	X	Esce al p.9	
	Prof. aggr.	Davide	Del Bello			X
	Prof. aggr.	Roberta	Garibaldi			X
RTD B	Dott.	Alessandra	Ghisalberti	X		
	Prof. aggr.	Maria G.	Gottardo	X		
	Prof. aggr.	Roberta	Grassi	X		
	Prof. aggr.	Francesca	Guidotti	X		
	Prof. aggr.	Ivana	Rota	X		
RTD A	Dott.	Massimiliano	Vaghi	X		
n. 15						
PTA Serena Magoni è cessata dal servizio a decorrere dal 1.9.2018.						

Tot. 49 + 1 TA

Presiede la riunione il Prof. Maurizio Gotti, funge da Segretario verbalizzante la Prof. Maria Grazia Cammarota coadiuvata dalla Sig.ra. Nicoletta Foresti.

Constatata la presenza del numero legale, il Prof. Maurizio Gotti dichiara aperta la seduta e procede con l'esame dei punti all'ordine del giorno:

omissis

16. PARERE IN MERITO A RICHIESTA DI AFFERENZA AL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE:

- PROF. FRANCESCO LO MONACO, PROFESSORE I FASCIA S.C. 10/E - SSD L-FIL-LET/08 (DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE)

VISTA la richiesta di trasferimento al Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, pervenuta (prot. n. 131885/VII/5 del 28.8.2018 agli atti), dal Prof. Francesco Lo Monaco, professore di I fascia nel SSD L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica, attualmente afferente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione;

PRESO ATTO che la richiesta del Prof. Francesco Lo Monaco evidenzia nell'istanza i seguenti punti:

"a) appartenenza del proprio SSD (L-FIL-LET/08) al Macrosettore 10/E (Filologia e Letteratura mediolatina e romanze) e nello specifico al Settore concorsuale 10/E1 (L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/09, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/17);

b) maggiore congruità del proprio SSD di appartenenza, in ambito di ricerca scientifica, con i SSD L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere;

c) maggiore congruità del proprio SSD di appartenenza, in ambito di attività di insegnamento, con quanto previsto per il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere, e ciò in considerazione, innanzitutto, di quanto qui posto al punto a), aspetto questo che potrà, in prospettiva, condurre al maggior impegno didattico nel Dipartimento di LLCS, secondo le esigenze ad esso proprie;

d) unico docente su SSD L-FIL-LET/08 all'interno dell'Università degli studi di Bergamo.

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 30.06.2014, pur mantenendo la validità dei criteri individuati nelle Linee guida per la costituzione dei nuovi dipartimenti, ai sensi della Legge 240/2010 e approvati dall'apposito Comitato nella seduta del 24.04.2012, ha ritenuto, nella valutazione di singole richieste avanzate da docenti e ricercatori, che possano essere concesse delle deroghe rispetto dei seguenti criteri:

- *il professore deve svolgere almeno 90 delle 120 ore previste nell'impegno orario d'obbligo nei corsi incardinati nel Dipartimento a cui chiede di afferire e per i ricercatori si fa riferimento ad almeno il 50% del proprio impegno didattico obbligatorio, tenendo conto della programmazione didattica approvata per il successivo anno accademico;*
- *il passaggio di un docente ad altro Dipartimento non deve comportare un aggravio di costo per l'Ateneo;*
- *gli spostamenti ad altro dipartimento non devono compromettere il mantenimento degli assetti complessivi degli attuali Dipartimenti, sia con riferimento al loro numero sia con riferimento alla loro identità, e si stabilisce di consentire fino ad un massimo di due/tre trasferimenti all'anno per ciascun Dipartimento;*

RICHIAMATO l'art. 42 del Regolamento generale di Ateneo che disciplina le afferenze;

RICHIAMATO l'art. 2 "Afferenze dei professori e ricercatori" del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;

PRESO ATTO che il Prof. Francesco Lo Monaco svolge per l'a.a. 2018/2019 il proprio carico didattico obbligatorio presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dettagliato come segue:

- 90 ore corso di studio triennale di Lettere

- 30 ore corso magistrale di Culture moderne e comparate del quale risulta essere docente di riferimento nella SUA- CdS 2018/2019;

RISCONTRATO che tra gli elementi indicati dal Senato Accademico, si rileva che il Prof. Francesco Lo Monaco è l'unico docente dell'Ateneo appartenente al SSD L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica;

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

all'unanimità dei presenti ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto, ossia n. 34 professori ordinari, associati e ricercatori presenti e votanti a favore su n. 49 aventi diritto, **esprime parere favorevole** in merito all'istanza presentata dal Prof. Francesco Lo Monaco intesa all'afferenza al Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere.

omissis

La riunione termina alle ore 12.30.

IL DIRETTORE
(Prof. Maurizio Gotti)
F.to Maurizio Gotti

IL SEGRETARIO
(Prof. Maria Grazia Cammarota)
F.to Maria Grazia Cammarota

ALLEGATO AL PUNTO N. 7.1

Avviso per la presentazione di proposte per l'attribuzione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività di Public Engagement – 1° semestre 2019

1. Obiettivi e caratteristiche/finalità

Il Senato Accademico del 24 settembre 2018 ha approvato il presente avviso finalizzato al finanziamento di attività di Public Engagement dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo da realizzarsi entro giugno 2019.

Ribadito che per "Public Engagement" si intende l'insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società *che non sono riconducibili alle altre missioni dell'Università (didattica e ricerca)*, lo scopo del bando è di incentivare la realizzazione da parte dei Dipartimenti/Centri di eventi significativi di Public Engagement che prevedono un elevato impatto di pubblico al fine di creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

2. Proposte progettuali

Le proposte di attività di Public Engagement potranno essere presentate, in risposta al presente avviso, dai Dipartimenti e dai Centri di Ateneo tramite il modulo scaricabile dal sito Unibg, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento o della Giunta del Centro di Ateneo o decreto del Direttore.

Per il primo semestre del 2019 potranno essere finanziati eventi per un costo complessivo di € 50.000, ed un contributo massimo di € 5.000 per ciascun evento.

Ciascun Dipartimento o Centro di ricerca potrà presentare fino a un massimo di 3 domande di finanziamento.

Si darà la priorità al finanziamento di almeno 1 progetto per ogni Dipartimento o Centro. Se non perverranno domande da alcuni Dipartimenti/Centri, o se le relative proposte non dovessero superare la fase di valutazione, si procederà all'attribuzione dei finanziamenti secondo l'ordine stabilito dal punteggio ottenuto in sede di valutazione.

Le proposte dovranno essere approvate dalla struttura proponente che valuterà quale/i iniziativa/e PE, tra quelle proposte dai docenti di afferenza, risponda meglio ai criteri di valutazione del bando.

3. Tempistica e modalità di presentazione delle proposte

Le proposte definitive e approvate dall'organo competente vanno presentate al Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, unitamente alla delibera/decreto di approvazione, entro e non oltre il 9 novembre 2018.

L'approvazione da parte del Senato Accademico degli esiti della selezione è prevista per il 17 dicembre 2018.

Le iniziative dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2019; è consentita la flessibilità di un mese dalla scadenza prevista (giugno 2019).

È richiesta la compilazione del budget dell'evento proposto: le spese ammissibili sono quelle strettamente attinenti alla realizzazione del progetto a esclusione delle spese per attrezzature. Il budget dovrà essere compilato con il dettaglio sufficiente a definire in modo puntuale le previsioni degli impegni di spesa. Non saranno ritenute finanziabili le iniziative in cui il budget presenta voci che accorpano in modo generico le spese di personale, servizi esterni e similari.

Le proposte potranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito Unibg. Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete o pervenute oltre la data di scadenza non saranno considerate ammissibili.

4. Valutazione delle proposte

La selezione delle proposte pervenute entro la scadenza di cui al punto precedente prevede una valutazione basata principalmente sui criteri seguenti:

- **chiarezza degli obiettivi:** gli obiettivi proposti devono essere specifici e coerenti con l'iniziativa e con il tipo di destinatari previsti per valorizzare e disseminare conoscenza e opportunità di sviluppo sociale e culturale nell'ambito delle linee strategiche di ricerca del Dipartimento / Centro di Ateneo.
- **partnership e risorse:** verranno valutate positivamente le collaborazioni ed eventuali contributi finanziari da parte di enti esterni.
La presenza di partner deve essere formalizzata tramite la sottoscrizione di una lettera di intenti in cui siano esplicitate le attività nelle quali si intende coinvolgere l'ente e i relativi contributi finanziari o in natura (spazi, personale, attrezzature) degli stessi. Si allega al bando il facsimile di una lettera di intenti.
- **impatto previsto:** l'evento di PE deve prevedere il vasto coinvolgimento di un pubblico non accademico e adeguati strumenti di monitoraggio atti a misurare, in fase di rendicontazione finale, la partecipazione e l'eventuale gradimento dell'iniziativa (ad es. numero di partecipanti previsti agli eventi; numero documentato di accessi a risorse web; numero di copie per pubblicazioni; audience stimata per eventi radio/TV, etc.)

Le proposte verranno valutate da un'apposita Commissione costituita da: Rettore, Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all'Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca (prof. Cavalieri), Coordinatore delle attività di Terza Missione dell'Ateneo (prof.ssa Bani) e da un membro esterno, esperto nelle tematiche del P.E.

Gli esiti della valutazione verranno deliberati dal Senato Accademico e saranno pubblicati sul sito Unibg.

5. Rendicontazione attività PE svolta

Al termine delle attività si richiede di compilare in modo esaustivo la scheda di rendicontazione PE 2019 corredando i vari campi con allegati ed eventuali fotografie che descrivano ampiamente l'iniziativa realizzata.

Le schede di rendicontazione saranno valutate dal Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all'Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, dal Coordinatore delle attività di Terza Missione dell'Ateneo e dal Resp. del Servizio Ricerca e T.T. per verificarne la rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati.

6. Richieste di chiarimenti e supporto

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Servizio Ricerca e T.T. ai seguenti recapiti:

dott.ssa Giulia Valsecchi – giulia.valsecchi@unibg.it

dott.ssa Stefania Ricca – tel. 035.205.2474 – stefania.ricca@unibg.it

Bergamo, 24 settembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
(f.to dott.ssa Morena Garimberti)

CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER LA COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO CONGIUNTO IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

TRA

Il Gruppo SMI Spa SpA, con sede legale in Bergamo, Via Monte Grappa n. 7, C.F. e P. IVA IT03942700166, rappresentata da Paolo Nava, in qualità di Presidente (di seguito denominata "Gruppo SMI");

E

L'Università Degli Studi Di Bergamo, con sede in via Salvecchio 19, 2419 Bergamo, C.F. 80004350163 e P.IVA 01612800167 ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rappresentante Legale (di seguito denominata "Università");

PREMESSO

- Che il Gruppo SMI è uno dei leader mondiale nella progettazione e costruzione di sistemi ad alta tecnologia di imbottigliamento e confezionamento di bottiglie PET;
- Che tra i principali prodotti rientranti nelle linee di produzione Il Gruppo SMI rientrano le linee di imbottigliamento, le soffiatrici e riempitrici per bottiglie pet, le confezionatrici (in film, in vassoi, in multipack di cartoncino, in scatole wrap-around e combinate), i palettizzatori (sistemi automatici di palettizzazione) e i nastri trasportatori;
- Che il Gruppo SMI è costantemente impegnato ad integrare le esigenze dei clienti e del mercato nello sviluppo dei propri prodotti e nel miglioramento della qualità, considerando l'innovazione un fattore chiave per il costante miglioramento del sistema di produzione della società stessa;
- Che il Gruppo SMI, si propone di collaborare con istituti scientifici, Università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale, anche mediante l'apporto coordinato di reciproche risorse, per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo della automazione industriale e innovazione digitale;
- Che il Gruppo SMI ha interesse a valorizzare il proprio patrimonio intellettuale, operare nell'ambito della qualità di sistema, favorire l'attuazione del trasferimento tecnologico e l'applicazione dei risultati di ricerca;
- Che il Gruppo SMI intende offrire il proprio sostegno alle attività di ricerca e formazione didattica e professionale degli studenti e collaboratori universitari;
- Che lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell'innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi sia di operatori del sistema delle imprese sia dell'Università;
- L'Università ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo socio-economico del territorio;
- Che l'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca
- Che l'Università vanta esperienza e conoscenza nel campo dell'automazione industriale e innovazione digitale, in particolare nell'ambito dei sistemi di produzione;
- Che è intenzione delle Parti individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche, che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
- Che è scopo delle Parti ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca e di lavoro impegnati nelle suddette progettualità, attraverso anche la creazione di un laboratorio congiunto e la combinazione delle conoscenze proprietarie;
- Che le Parti intendono porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento di programmi di ricerca, in collaborazione o su commissione, e/o di attività di supporto alla didattica;
- È altresì, interesse delle Parti potenziare la formazione didattica e professionale dei soggetti aventi con l'Università un rapporto di apprendimento o addestramento (Studenti, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Collaboratori di ricerca e simili);
- Che è interesse delle Parti avviare fin da subito una collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito della automazione industriale e innovazione digitale

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Obiettivi della convenzione

Il Gruppo SMI e l'Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione,

ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca, innovazione e della formazione, talché le attività dell'Università e di Il Gruppo SMI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento al campo della automazione industriale e innovazione digitale

Articolo 2

Ambiti e modalità della cooperazione

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università e Il Gruppo SMI si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 1 tramite:

- A) La costituzione di un laboratorio congiunto denominato "*Laboratorio congiunto di automazione industriale e innovazione digitale*" ("*Joint Lab of industrial automation and digital innovation*"), per la conduzione e gestione esecutiva di programmi di ricerca di comune interesse, con il mutuo utilizzo delle rispettive strutture e attrezzature tecnologiche e risorse umane, secondo le specifiche di cui in All. 1.
- B) L'istituzione di un apposito *Comitato Tecnico Scientifico* (CTS), secondo le specifiche di cui in All. 2.
- C) La definizione degli ambiti della cooperazione, da realizzarsi attraverso la stipula di specifici accordi attuativi relativi alle fattispecie di seguito dettagliate, rimettendo al CTS le modalità e i contenuti degli stessi, autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne:
 - attività di collaborazione scientifica da realizzare previa stipulazione di accordi attuativi secondo il modello di cui all'Allegato 3 della presente convenzione
 - supporto alla didattica e alla formazione professionale
 - partecipazione a bandi nazionali e internazionali, secondo le modalità previste dai bandi stessi
 - attività di ricerca/consulenza/formazione commissionata, da realizzare secondo il modello di contratto di cui all'Allegato 4 della presente convenzione

Inoltre, le Parti, allo scopo del completamento dei percorsi formativi universitari, di accrescere il curriculum formativo e le capacità e competenze di ricerca del personale collaboratore e/o avente con l'Università un rapporto di apprendimento o addestramento (Studenti, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Collaboratori di ricerca e simili), ma anche al fine di fornire l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali, convengono di consentire a detto personale di partecipare alle attività di studio e di ricerca di cui sopra alle condizioni di cui nel presente atto.

Infine, le Parti, con il presente atto, intendono favorire l'aggiornamento professionale e delle competenze specifiche del personale in servizio presso le rispettive strutture relativamente al settore di ricerca di interesse.

Ai fini del presente accordo, il Gruppo SMI si riserva di estendere la partecipazione alle attività di cui nel presente accordo, e quindi, gli effetti del presente accordo, a tutte le Aziende che fanno parte del Gruppo SMI, assumendosi ogni responsabilità in nome e per conto delle stesse. Le stesse Aziende del Gruppo SMI potranno essere titolari e controparti degli accordi attuativi.

Articolo 3

Disciplina degli accordi attuativi

Gli accordi attuativi per le attività di collaborazione scientifica congiunta, saranno stipulati secondo il modello di cui all'Allegato 3 e sono stipulati dalle rispettive strutture competenti, secondo la disciplina regolamentare interna di ciascuna delle parti. Detto accordo attuativo sarà di volta in volta concordato preventivamente con il Gruppo SMI.

Per le attività di Supporto alla didattica e alla formazione professionale", le parti rinviano a successivi specifici accordi.

Per le attività di cui alla lettera c) "Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario" si rinvia a quanto prevede il bando per il caso specifico.

Gli accordi attuativi per le attività di interesse prevalente del Gruppo SMI, saranno stipulati secondo il modello di cui in Allegato 4 e saranno stipulati dalle rispettive strutture competenti, secondo la disciplina regolamentare interna di ciascuna delle parti. **Detto accordo attuativo** sarà di volta in volta concordato preventivamente con il Gruppo SMI.

Articolo 4 - Riservatezza, proprietà e diffusione dei risultati

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi (ad esclusione delle aziende del Gruppo SMI) i piani, i dati, le informazioni, le elaborazioni ed i risultati forniti e/o conseguiti nell'ambito della presente convenzione quadro senza la preventiva autorizzazione dell'altra. Eventuali risultati scaturenti dalla presente convenzione quadro, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione

Riguardo alla segretezza, alla proprietà intellettuale (proprietà industriali ed opere dell'ingegno) e alla

pubblicazione dei risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, le parti concordano di rinviare agli specifici accordi attuativi.

Articolo 5 – Oneri finanziari

La presente convenzione quadro non comporta oneri finanziari diretti per le Parti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o di formazione professionale sono indicati nell'All. 1.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività sulla base concessioni finanziarie a sostegno della ricerca, sono rimesse al bando competitivo e ai relativi accordi ed allegati.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione di eventuali attività commissionata da IL Gruppo SMI all'Università sono rimessi all'accordo tra le parti.

Eventuali contributi di Il Gruppo SMI per Borse per Attività di Ricerca, per Dottorati e/o per Assegni di Ricerca saranno regolati dalle parti in appositi successivi accordi attuativi.

Articolo 6 – Uso del nome e marchio delle Parti

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale o di personale collaboratore impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Nel caso che nel corso della presente convenzione o negli accordi attuativi le Parti intendessero avvalersi di personale non dipendente a ciò debitamente e appositamente autorizzato e questo non risultasse coperto da idonea polizza assicurativa, la partecipazione di detto personale alle attività potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Per quanto non previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, i singoli accordi attuativi regoleranno le specifiche coperture assicurative, le responsabilità civili e quelle per infortunio.

Articolo 8 – Salute e sicurezza del lavoro

Per le attività direttamente connesse all'attuazione della presente convenzione quadro, le parti richiamano l'applicazione del D.Lgs. 81/08.

Per quanto non previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, i singoli accordi attuativi regoleranno specificatamente la Salute e Sicurezza del lavoro.

Articolo 9 – Risoluzione e recesso

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della Parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sugli accordi attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti, per quanto non stabilito nel presente accordo quadro e suoi allegati.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Articolo 11 – Durata e rinnovo della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito.

Articolo 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione

della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Bergamo.

Articolo 13 – Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Letta e sottoscritta.

Luogo e Data	Luogo e Data
Per l'Università degli Studi di Bergamo	Per il Gruppo SMI SpA
Il Rettore	Il Legale Rappresentante

ALLA CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER COOPERAZIONE IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

Costituzione del laboratorio congiunto denominato “Laboratorio di automazione industriale e innovazione digitale”

Premessa

L'Università di Bergamo e alcuni Gruppi di Ricerca dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e di Ingegneria Gestionale dell'Informazione e della Produzione necessitano di migliorare l'impatto applicativo delle proprie ricerche scientifiche in tema di automazione industriale e innovazione digitale dei sistemi di produzione.

Al contempo, molte imprese del territorio lombardo e, in particolare, bergamasco hanno elevate competenze in tema di applicabilità industriale dei risultati di ricerca, di scalabilità di processi industriali e di impatto di mercato dei prodotti, mentre hanno difficoltà ad intercettare le innovazioni tecnologiche potenzialmente generate all'interno dell'Università.

Una soluzione è la creazione di un “laboratorio congiunto” Università-Impresa, inteso come spazio di ricerca fisico-mentale e, quindi, di incontro di queste competenze, composto e frequentato regolarmente da ricercatori, tecnologi e manager delle due parti, che potrebbero conciliare le due suesposte esigenze.

Infatti, tra i principali punti critici del processo creativo finalizzato alla ricaduta socio-economica dei risultati della ricerca e del processo di valorizzazione delle invenzioni universitarie si rinvengono, da un lato, la mancanza di un aperto confronto con l'impresa e con la sua domanda e, dall'altro, la realizzazione di prototipi dimostrativi completi, un passaggio che comporta la disponibilità e la convergenza di diverse tecnologie e competenze industriali, che non sono e difficilmente potrebbero essere presenti nei laboratori universitari.

A questo scopo, a partire dal rapporto preferenziale con una prima grande impresa disponibile a tale iniziativa, il laboratorio potrebbe essere concepito per aggregare, in opportuna forma, anche altre imprese, anche dello stesso gruppo industriale, che provvedano ad apportare le competenze, i materiali e le lavorazioni necessarie.

Considerata la difficoltà del processo innovativo e la difficile fase economica sia per l'Università sia per le Imprese italiane, che soffrono la scarsità dei finanziamenti a sostegno della ricerca, quanto sopra dovrebbe essere realizzato sulla base di due principi:

- § la messa in comune di conoscenze proprietarie e risorse proprie, già disponibili o facili da reperire;
- § la condivisione e/o il trasferimento della proprietà intellettuale generata o da generare (proprietà industriali e/o opere dell'ingegno), con l'aspettativa della valorizzazione industriale e socio-economica della stessa, anche mediante acquisizione o licenza onerosa da parte del Gruppo SMI della quota parte di titolarità dell'Università.

Proposta

Si propone, quindi, di realizzare un laboratorio congiunto denominato “Laboratorio di automazione industriale e innovazione digitale” da costituirsi attraverso il presente accordo convenzionale tra Università di Bergamo e il Gruppo SMI, uno dei leader mondiale nelle linee di produzione di cui nelle premesse della convenzione di cui il presente atto costituisce allegato

Nell'ambito di detto Laboratorio congiunto si potranno realizzare le seguenti azioni:

- ❖ La definizione e il disegno dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse e delle attività di aggiornamento e/o di formazione professionale;
- ❖ Lo scouting e la valorizzazione industriale dei risultati della ricerca svolta in comune e/o di eventuali invenzioni, anche per diverse applicazioni (open innovation);
- ❖ Attività di interesse prevalente del Gruppo SMI (ricerca, consulenza, formazione), su richiesta e con costi a carico del Gruppo SMI.

Il tutto pianificato, coordinato e diretto dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) appositamente costituito in collaborazione con il Gruppo SMI per supervisionare le finalità e l'operatività del Laboratorio congiunto.

Il Laboratorio congiunto sarà operativo presso il Gruppo SMI e Università di Bergamo

Ai fini della prima operatività del Laboratorio congiunto, ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione, secondo le necessità, una sala riunioni, per le sedute del CTS e per gli incontri di lavoro, pianificazione, organizzazione e scambio di informazioni.

Nell'ambito del Laboratorio congiunto potranno essere attivati, a cura del CTS, specifici Gruppi di Lavoro (GdL), chiamati sia a individuare e proporre al CTS specifiche attività e iniziative volte a consentire una rapida applicazione industriale dei risultati della ricerca scientifica, sia ad eseguire o realizzare le attività oggetto dei singoli accordi attuativi, sia a fungere da riferimento per le attività di aggiornamento e/o di formazione professionale per il personale studente o dipendente delle parti.

A tal proposito, i GdL costituiranno raggruppamenti flessibili per aree tematiche, cui ciascuna Parte parteciperà in funzione delle proprie competenze scientifiche, industriali e commerciali, così come dell'interesse ad aprirsi a nuove aree applicative.

Le aree tematiche per ciascun GdL saranno, almeno preliminarmente, identificate dal CTS.

Lo stesso CTS individuerà i Ricercatori e i tecnici che costituiranno i singoli GdL.

I programmi di studio o di ricerca, i progetti o le attività da condurre, le risorse disponibili e/o da reperire, i tempi, le modalità e gli impegni specifici, saranno definiti, nei singoli accordi attuativi, secondo la propria regolamentazione interna e in conformità alla normativa di legge applicabile.

Riconoscimento verrà dato alla fruizione delle borse di studio e/o di ricerca finanziate dal Gruppo SMI.

ALLA CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER COOPERAZIONE IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il coordinamento delle attività di cui alla presente convenzione è assicurato da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- La definizione e il disegno dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse e delle attività di aggiornamento e/o di formazione professionale
- La definizione delle competenze necessarie all'attuazione dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse e delle attività di aggiornamento e/o di formazione professionale
- La valutazione in merito alle attività di interesse prevalente per il Gruppo SMI SpA (ricerca, consulenza, formazione) per l'avvio del relativo iter procedurale da parte delle strutture competenti preposte
- L'individuazione dei Gruppi di Lavoro (GdL) costituiti da e/o del personale dipendente e/o collaboratore delle Parti, chiamati sia a individuare e proporre al CTS specifiche attività e iniziative volte a consentire una rapida applicazione industriale dei risultati della ricerca scientifica, sia ad eseguire o realizzare le attività oggetto dei singoli accordi attuativi, sia a fungere da riferimento per le attività di aggiornamento e/o di formazione professionale;
- L'individuazione di un Responsabile scientifico per ogni progetto di ricerca congiunto
- Il coordinamento organizzativo, gestionale ed operativo di tutte le attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale che saranno proposte e avviate sulla base del presente atto
- L'individuazione dei Responsabili scientifici e/o didattici (Tutor) di tutti i programmi di studio e di ricerca e di formazione e di aggiornamento e/o formazione professionale
- Il monitoraggio dei risultati di tutte le attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale e definizione delle conseguenti decisioni correttive/integrative
- L'analisi e la soluzione di ogni problematica relativa alle attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale
- L'eventuale coinvolgimento di altre imprese necessarie alla fattibilità industriale e/o messa a punto dei risultati dei programmi di ricerca, determinandone, modalità e condizioni (le quali potranno aderire tramite apposito atto aggiuntivo alla convenzione, autorizzato e sottoscritto tra tutte le parti);
- La redazione di relazione annuale da trasmettere alle Parti sullo stato di attuazione di tutte le attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale.

Il CTS si riunisce almeno una volta all'anno.

Il CTS è composto dai seguenti rappresentanti delle Parti:

- Per l'Università:
 - Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento di gestionale, dell'informazione e della produzione;
 - Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate;
 - Il/La Direttore/Direttrice del Centro di servizio di Ateneo Laboratori di Ingegneria
- Per il Gruppo SMI
 - Stefano Salvi Smittec
 - Fabio Chiesa Smilab

Fa parte, altresì, del CTS, il Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca, che assume il ruolo di Coordinatore del CTS.

Ogni decisione sarà valida solo se presa all'unanimità dei presenti.

Nel caso il CTS fosse impossibilitato per qualsiasi causa a prendere una decisione, quest'ultima viene rimessa al Rettore dell'Università (oppure a persona da lui delegata) e all'A.D. del Gruppo SMI che decideranno di comune accordo.

Il CTS potrà invitare a partecipare alle sedute i singoli GdL, per la valutazione di proposte, approfondimenti o confronti.

Il CTS resterà in carica fino alla scadenza della presente convenzione.

Modello di CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA (o altre società del Gruppo SMI) E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER attività di collaborazione scientifica IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, Dipartimento/Centro di Ateneo, con sede in, Via n....., Cod. Fisc. e P.IVA, qui rappresentata da....., in qualità di (di seguito denominata **UNIVERSITÀ**);

E

..... (**società del Gruppo SMI**), con sede in, Via n....., Cod. Fisc. e P.IVA, qui rappresentata da....., in qualità di (di seguito denominata ".....");

PREMESSO

- che Il Gruppo SMI e l'Università è stata stipulata, in data....., una convenzione quadro concernente una forma stabile di cooperazione di studio e di ricerca attraverso la creazione di un Laboratorio congiunto;
- Che la convenzione quadro qui si intende completamente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- Che la convenzione quadro demanda al CTS, l'avvio e l'organizzazione delle attività di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o di formazione professionale da svolgersi presso il Laboratorio congiunto ovvero presso ciascuna di essa;
- Che la convenzione quadro rinvia a successivi accordi attuativi per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca di interesse comune;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare ed avviare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'Università e la società..... convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore dellaal fine di per la progettazione, sviluppo e produzione di.....

Il programma di studio e di ricerca e i protocolli di lavoro di attuazione dello stesso, sono individuati nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione (Allegato A), che definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le proprietà e le applicazioni da ricercare, verificare etc.....

Il programma di studio e di ricerca si concluderà con la predisposizione, a cura delle Parti, di una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma, che sarà sottoposta al CTS di cui nell'All. 2 della convenzione quadro per la valutazione dei risultati. Al CTS sono riservate, riguardo alla presente collaborazione, tutte le competenze che l'All. 2 della convenzione quadro assegna allo stesso. Pertanto, Per quanto non stabilito nell'Allegato Tecnico "A", le parti rinviano alle indicazioni del CTS.

Articolo 2 – Responsabili scientifici della convenzione

Al programma di studio e di ricerca parteciperanno i seguenti Docenti/Ricercatori:

Per l'Università:di cui il Prof./Dott. quale Responsabile scientifico per l'Università;

Per il Gruppo SMI: di cui il Dott. quale Responsabile scientifico per il Gruppo SMI;

L'insieme dei suddetti ricercatori costituisce il Gruppo di lavoro denominato "GdL" il nome di "Gruppo di Ricerca (GdR) in.....", coordinato da

L'eventuale sostituzione dei responsabili della collaborazione di una delle parti dovrà essere approvata dalle parti, previo parere del CTS di cui nell'All. 2 della convenzione quadro.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse

messe a disposizione dalle Parti e luogo di esecuzione delle attività

Per l'attività di studio e di ricerca oggetto della presente convenzione la società..... e l'Università metteranno a disposizione le strutture, le attrezzature ed il personale necessari individuati dalle Parti, descritti nell'allegato B alla presente convenzione, della quale è da considerarsi parte integrante. In via generale, l'insieme di dette risorse costituiscono espressione del Laboratorio congiunto che le parti hanno inteso costituire con la convenzione quadro di cui nelle premesse.

Articolo 4

Organizzazione delle attività del personale dipendente e/o collaboratore

che partecipa alle attività di ricerca di comune interesse

Le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o collaboratore e/o studente coinvolto nell'attività oggetto della collaborazione, sulla base di quanto riterrà opportuno e/o necessario il CTS e salvo i Regolamenti interni e le necessarie autorizzazioni degli organi competenti, in ossequio al rispetto della vigente normativa in materia assicurativa nonché di sicurezza e prevenzione sul lavoro, l'accesso al Laboratorio congiunto ovvero alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse, di aggiornamento e formazione professionale, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto collaborativo.

Tutto il Personale dipendente e/o collaboratore e/o studente di ciascuna Parte che si reca presso le strutture di un'altra Parte dovrà attenersi alle prescrizioni dettate da quest'ultima Parte e ai Regolamenti della stessa.

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto presso Enti diversi dalle Parti dovrà in ogni caso essere autorizzata dal CTS. In particolare, nel caso fosse previsto che alcune attività si svolgano presso Enti aventi con il Gruppo SMI un rapporto di collaborazione, filiazione, controllo e/o dipendenza (consentito in tutte le società del gruppo), sarà cura del Gruppo SMI ottenere le necessarie autorizzazioni e provvedere a garantire le coperture assicurative e l'applicazione delle norme di sicurezza e protezione.

Il CTS dovrà essere sempre informato del personale che partecipa ai programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale, incluse eventuali sostituzioni o aggiunte in corso d'opera, che dovessero essere proposte dalle Parti, in forza di ragioni tecniche ed organizzative.

Nel caso nelle attività di comune interesse le Parti coinvolgessero personale esterno (ad es., Studenti, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Collaboratori di ricerca e simili), e detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa, la partecipazione di esso alle attività oggetto del presente atto potrà avvenire previa stipula di apposita polizza, a cura delle parti che incarica o autorizza detto personale alla partecipazione delle attività.

Articolo 5 - Segretezza

Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, *informazioni confidenziali*).

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

I contraenti si impegnano a:

- mantenere le *informazioni confidenziali* segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle *informazioni confidenziali* alle attività connesse ai programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle *informazioni confidenziali* all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le *informazioni confidenziali* siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle *informazioni confidenziali* e dei risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale.

Le parti saranno responsabili per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei Responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi punti.

Ogni informazione confidenziale dovrà essere mantenuta tale anche alla scadenza della presente convenzione e non potrà essere rivelata a terzi, se non senza autorizzazione scritta dell'altra parte.

Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse sarà effettuata a cura del CTS, congiuntamente ai Responsabili scientifici dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva

collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 7 - Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale sarà preventivamente concordata in seno al CTS congiuntamente con i Responsabili Scientifici dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina:

- ✓ Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
- ✓ Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
- ✓ La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.

Oppure

Per l'attuazione del programma di studio e di ricerca oggetto della presente convenzione la società metterà a disposizione dell'Università un contributo pari a € (oltre IVA, se dovuta) con le seguenti modalità:

.....

Art. 9 - Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale e in tutte le attività avviate sulla base della presente convenzione.

Le Parti potranno avvalersi di personale esterno (*tra cui, ad es., consulenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori e simili*) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Articolo 10 - Salute e sicurezza

L'Università e il Gruppo SMI si impegnano a garantire la sicurezza dell'accesso ai propri locali. Sarà cura del datore di lavoro di ogni Parte fornire all'altra il documento di valutazione rischi dei predetti locali.

L'Università e il Gruppo SMI danno atto e garantiscono che i locali o luoghi di svolgimento della collaborazione (Laboratorio Congiunto e le strutture delle parti altresì individuate dal CTS) sono idonei all'uso a cui sono destinati in base alle Leggi vigenti sotto il profilo della loro agibilità e sicurezza, per quanto attiene alle tutele in materia di prevenzione incendi e alla piena conformità degli impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.

L'Università e il Gruppo SMI danno atto e garantiscono che i locali o luoghi di svolgimento della collaborazione (Laboratorio Congiunto e le strutture delle parti altresì individuate dal CTS) sono assicurati, a propria cura e spese e per un congruo massimale contro i rischi da incendio e responsabilità civile, per tutta la durata della presente convenzione.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- § Prima dell'avvio di ogni attività di cui al presente convenzione, il Coordinatore del CTS provvederà a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente convenzione, in che area di attività;
- § Il Coordinatore del CTS provvederà quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;
- § Se previsto e necessario il personale dipendente e/o collaboratore che partecipa alle attività di cui al presente atto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- § Procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- § Procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- § Fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- § Garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. In caso di rinnovo della Convenzione, alla relazione sui risultati del programma di studio e di ricerca dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri a cura del CTS di cui nell'All. 2 della convenzione quadro.

Articolo 12 – Uso del nome e marchio delle Parti

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo.

Articolo 13 – Risoluzione e recesso

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della Parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Articolo 15 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Bergamo.

Articolo 16 – Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Letta e sottoscritta.

Luogo e Data	Luogo e Data
Per l'Università degli Studi di Bergamo	Per(società)
Il Rettore	Il Legale Rappresentante

MODELLO DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA/CONSULENZA/FORMAZIONE DI INTERESSE PREVALENTE DEL GRUPPO SMI

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento/Centro di Ateneo, C.F. 80004350163, P. IVA 01612800167 (di seguito "Dipartimento" o "Centro"), rappresentato dal suo Direttore Prof., domiciliato per il presente atto presso la sede di ed autorizzato alla stipula del presente atto dall'art.37 comma 2 lett. b) dello Statuto e della deliberazione del *Consiglio del Dipartimento in data* _____ / *con Decreto Direttoriale Prot. N.* _____ / *III/19 del* _____ / *Giunta del Centro in data* _____;

E

_____ (di seguito "Committente"), C.F. _____, P. IVA _____, avente sede legale in _____, Via, legalmente rappresentata dal *Dott./Ing.* _____, di seguito, congiuntamente, le "Parti" o, disgiuntamente, la "Parte"

PREMESSO CHE

- A. che Il Gruppo SMI e l'Università è stata stipulata, in data....., una convenzione quadro concernente una forma stabile di cooperazione di studio e di ricerca attraverso la creazione di un Laboratorio congiunto.
- B. Che la convenzione quadro qui si intende completamente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- C. Che la convenzione quadro demanda al CTS, l'analisi della fattibilità di attività di ricerca, consulenza o formazione di interesse prevalente del Gruppo SMI;
- D. Che la convenzione quadro rinvia a successivi accordi attuativi per lo svolgimento di attività di interesse prevalente del Gruppo SMI;
- E. La società..... (Committente), appartenente al Gruppo SMI, ha manifestato la volontà di affidare al Dipartimento/Centro una commessa per lo svolgimento di attività di ricerca/consulenza/formazione per _____.
- F. Il Dipartimento/Centro possiede al proprio interno le competenze tecnico-scientifiche necessarie per realizzare tale attività.
- G. L'art.66 del D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente alle Università di eseguire attività per conto terzi mediante la stipula di contratti di diritto privato; tale normativa è integrata dal vigente Regolamento di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni.

Considerate le premesse, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Committente affida al Dipartimento/Centro, che accetta, l'esecuzione della commessa per lo svolgimento di attività di ricerca/consulenza/formazione relativa a _____

_____ ***(richiamare un'eventuale Specifica Tecnica allegata al presente contratto come parte integrante dello stesso)***.

Articolo 2 DIREZIONE SCIENTIFICA E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Dipartimento/Centro svolge tale commessa per lo svolgimento di attività di ricerca/consulenza/formazione sotto la direzione del Prof. _____ cui compete la responsabilità scientifica dell'attività oggetto del contratto e dei rapporti con il Committente e che firma per assenso il presente atto.

2.2 Per il Committente è responsabile _____.

Articolo 3 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte di entrambe.

3.2 Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite entro _____ ***(indicare una durata, ad es. "entro 60 giorni")*** con decorrenza dalla data della sottoscrizione. ***(In alternativa, indicare la data entro la quale la prestazione deve essere svolta)***

3.3 Tale scadenza può essere prorogata di comune accordo su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga, ed ai sensi di legge.

Eventuale, se necessario

Le attività oggetto del presente contratto sono svolte presso _____. Per i necessari fini dell'oggetto il Committente mette a disposizione _____.

Articolo 4 CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1, è determinato in € _____ + I.V.A. Tale somma viene versata all'Università degli Studi di Bergamo su presentazione di regolare/i fattura/e assoggettate all'I.V.A., da emettere alle seguenti scadenze:

fatturazione da specificare (è comunque raccomandato un anticipo almeno del 50% dell'importo contrattuale; in particolare, nel caso in cui sul contratto vadano a gravare spese quali assegni di ricerca e/o attrezzature di notevole importo necessarie per l'avvio dell'attività di consulenza, è opportuno che la prima rata copra per intero dette spese)

4.2 I pagamenti sono effettuati dal Committente entro _____ giorni dalla data del ricevimento delle fatture. (di norma entro 60 gg., salvo diversa pattuizione con il Committente)

4.3 Le relazioni e tutta la corrispondenza, inclusi gli originali delle fatture, sono inoltrate al seguente indirizzo: _____.

La corrispondenza del Committente verso il Dipartimento/Centro è inoltrata al seguente indirizzo: _____.

Articolo 5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACQUISITE DALL'ESTERNO

5.1 L'Università, che assume la piena responsabilità nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per il mantenimento dell'obbligo di segretezza di cui al successivo art. 7, si riserva di acquisire prestazioni professionali di soggetti esterni per le esigenze del contratto.

Articolo 6 UTILIZZO DEL NOME E/O DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ

6.1 Il nome e il logo dell'Università non possono essere utilizzati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e in particolare a scopi pubblicitari.

Articolo 7 SEGRETEZZA

7.1 L'Università si obbliga a mantenere la più stretta segretezza per tutta la durata del presente Contratto e per un successivo periodo massimo dianni (si suggeriscono 3 anni), sul contenuto di tutta la documentazione, disegni, fotocopie, prove, prototipi, elaborati, progetti, realizzati e messi a punto dall'Università nell'ambito dell'attività oggetto del contratto. L'obbligo di segretezza si applica anche riguardo a ogni informazione confidenziale proprietaria del committente di cui l'Università sia venuta a conoscenza a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili.

7.2 L'Università si obbliga, inoltre, ad utilizzare quanto sopra esclusivamente per gli scopi strettamente connessi alla realizzazione dell'attività commissionata.

7.3 L'Università garantisce che prenderà ogni opportuno provvedimento al fine di assicurare la massima segretezza per tutto ciò di cui essa verrà a conoscenza nell'ambito del contratto e che essa imporrà analoghi obblighi di segretezza al proprio personale, dipendente e/o collaboratore, che direttamente o indirettamente prenderanno parte all'attività oggetto del contratto, inclusi gli eventuali terzi. A tal fine, l'Università userà la massima diligenza e attuerà ogni precauzione per assicurare che tutta la documentazione confidenziale, gli scritti, i prototipi, i programmi, i disegni siano opportunamente tenuti confidenziali.

7.4 Non saranno da considerarsi confidenziali le informazioni che:

- a) L'Università potrà dimostrare con documento scritto che erano già in suo possesso e/o da essa conosciute alla data della loro ricezione da parte del Committente;
- b) Siano o divengano in seguito di pubblico dominio senza responsabilità dell'Università;
- c) Vengano comunicate all'Università su base non confidenziale da un terzo e purché quest'ultimo avesse il diritto di rivelare liberamente dette informazioni e non le avesse ricevute direttamente o indirettamente del Committente.

7.5 Le stesse disposizioni di segretezza si applicano a carico del Committente per le informazioni confidenziali proprietarie dell'Università di cui il Committente sia venuto a conoscenza a seguito di visita in Università, durante incontri o riunioni e/o simili nell'ambito dell'attività commissionata.

7.6 Le Parti sono responsabili dei danni che possono derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salvo la prova che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

7.7 Le Parti altresì concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto, salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'Art.1229 c.c.

Nelle parti seguenti si prospettano quattro forme diverse di disciplina della proprietà dei risultati dell'attività commissionata.

Le Parti, in accordo, scelgono alternativamente una di esse.

Il contratto definitivo riporta esclusivamente e soltanto gli articoli relativi all'ipotesi scelta.

I IPOTESI

L'attività commissionata all'Università non è di tipo complesso, né di tipo elaborativo-creativo, volta a trovare e scoprire nuove proprietà o funzioni o applicazioni di un oggetto/prodotto/procedimento e neppure nuove opere applicabili e riproducibili a livello industriale.

In sostanza l'attività commissionata non prevede la (o non consiste nella) realizzazione specifica di un'opera dell'ingegno [idee creative nel campo culturale, tra cui rientrano, ad es., un'opera letteraria scientifica, i disegni e le opere di architettura, i software, le banche dati, un'opera del disegno industriale di tipo artistico, un originale gioco o concorsi a premi, un format televisivo, un'originale organizzazione di eventi, una creazione pubblicitaria, un giornale telematico, ecc.], né l'attività commissionata prevede la (o consiste nella) soluzione di un problema tecnico [idee creative nel campo della tecnica, ad es. invenzioni industriali, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, creazione di un marchio, ecc., che ricadono nella tutela delle proprietà industriali].

L'attività commissionata si articola, invece, in una serie di attività che hanno lo scopo di valutare/verificare, tramite attività di natura meramente (preliminare ed) esecutiva, anche sulla base della letteratura scientifica e dello stato dell'arte, gli eventuali effetti/funzionalità/applicazioni di ciò che già esiste in natura ovvero a confermare lo stato dell'arte, al limite con semplici interpretazioni (ad es. misurazioni o prove non già disciplinate a tariffario, expertise sullo stato dell'arte, caratterizzazioni di materiali, raccolta dati, mero popolamento di date base già esistenti, ecc.).

In tale I ipotesi, le Parti possono convenire di non disciplinare la proprietà intellettuale e la regolamentazione dei risultati si esaurisce nella mera pattuizione degli articoli 8 (I ipotesi) e 9 (I ipotesi).

Articolo 8 (I ipotesi) RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

8.1 Le Parti dichiarano che l'attività oggetto del presente contratto non consiste né è rivolta alla realizzazione di proprietà industriali e/o specifiche opere dell'ingegno suscettibili di pratica applicazione (e riproduzione) nel settore della produzione di beni o servizi. Pertanto, le Parti qui convengono di non disciplinare la proprietà intellettuale (opere dell'ingegno e proprietà industriali) e la proprietà dei risultati dell'attività dovuta è disciplinata dall'articolo seguente.

Articolo 9 (I ipotesi) PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

9.1 L'Università assume nei confronti del Committente l'obbligo di consegnare, entro il termine di cui all'art. 3, i risultati scaturenti dall'attività oggetto del contratto, sotto forma di relazione/rapporto scientifico finale, e ogni risultato dell'attività dovuta sarà e/o diverrà di proprietà esclusiva del Committente.

In tutti i casi fuori dalla I ipotesi, si ricade nell'opportunità di disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati e, quindi, le opere dell'ingegno o le proprietà industriali ovvero entrambe, previste o prevedibili.

La proposta contrattuale in tali casi ha ad oggetto, in via ordinaria, l'incarico di uno studio/ricerca/consulenza di valorizzazione/applicazione di idee, prodotti o procedimenti in campo tecnico o scientifico e/o socio-economico e che, in particolare, possono potenzialmente portare (avere come effetto) all'utilizzo da parte del committente di "conoscenze" e "capacità" innovative dell'Università di natura scientifica (sia nel campo della tecnica che in quello culturale) attraverso il trasferimento di piani, progetti, prototipi o disegni relativi a prodotti e/o processi o servizi nuovi ed originali applicati all'industria o al territorio.

Per le fattispecie qui dette, sono state previste tre ulteriori ipotesi, la II, la III e la IV. Le Parti in accordo, scelgono alternativamente una di esse.

Per l'attività di formazione, in linea generale, dovrebbe trovare applicazione la "II ipotesi", ma non si escludono le altre.

Se oggetto del contratto è la realizzazione di un software, dovrebbe trovare applicazione, in via generale, la IV ipotesi.

II IPOTESI

In tale ipotesi rientra sia il caso che dall'attività commissionata possa scaturire un'opera dell'ingegno sia il caso che l'attività commissionata abbia ad oggetto la realizzazione di una specifica opera dell'ingegno.

La II ipotesi non contempla la possibilità o la previsione che dall'attività dovuta possano scaturire invenzioni industriali o altre soluzioni tecniche analoghe proteggibili a norma del Codice della Proprietà Industriale.

Per tale fattispecie, i risultati sono disciplinati secondo lo schema degli artt. 8 (II ipotesi) e 9 (II ipotesi).

Articolo 8 (II ipotesi) RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

8.1 Le Parti dichiarano che nell'ambito dell'attività oggetto del contratto è previsto siano create o conseguite soltanto opere dell'ingegno suscettibili di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Pertanto, le Parti qui convengono di non disciplinare eventuali proprietà industriali (ad es. invenzioni industriali oggetto di brevetto), ma soltanto le opere dell'ingegno secondo la disciplina di cui all'articolo seguente.

8.2 Resta inteso che l'Università al termine del contratto consegnerà in ogni caso al Committente una relazione/rapporto scientifico sui risultati oggetto del contratto e, salvo quanto stabilito al successivo art. 9, ogni risultato dell'attività dovuta sarà e/o diverrà di proprietà esclusiva del Committente.

Articolo 9 (II ipotesi) OPERE DELL'INGEGNO RISULTANTI DALL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

9.1 Fermo restando il diritto morale d'autore, il Committente diviene proprietario di qualsiasi opera dell'ingegno tutelabile a norma della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), qualunque sia la forma ed il modo di espressione, concepita, realizzata e messa in pratica nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

9.2 L'Università si impegna a consegnare le opere dell'ingegno entro il termine di cui all'art. 3.

9.3 In quanto proprietario, il Committente ha il diritto esclusivo di utilizzare dette opere dell'ingegno in ogni forma e modo, originale e derivato. Inoltre, al Committente compete il diritto esclusivo di sfruttare economicamente le opere dell'ingegno medesime, in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi di cessione, riproduzione, elaborazione, modificazione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, diffusione, distribuzione, traduzione e noleggio e prestito degli stessi.

9.4 A fronte dell'acquisto da parte del Committente delle opere dell'ingegno conseguite nell'esecuzione dell'attività dovuta dall'Università, ma non rientranti nell'oggetto specifico del contratto, è stabilito che all'Università spetta / non spetta **(scegliere una delle due ipotesi)** un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per l'attività oggetto del contratto.

[Per il caso in cui si preveda un siffatto compenso aggiungere quanto segue].

Tale compenso dovrà essere negoziato dalle Parti in buona fede mediante accordo scritto prima dell'avvio dello sfruttamento commerciale, ed essere determinato *in una somma forfettaria e/o stabilendo canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento di dette opere* **(scegliere una delle due ipotesi o entrambe)**.

III IPOTESI

In tale ipotesi rientra sia il caso che dall'attività commissionata possa scaturire un'invenzione industriale sia il caso che l'attività commissionata abbia ad oggetto la realizzazione di una specifica invenzione industriale.

La III ipotesi non contempla la possibilità o la previsione che dall'attività dovuta possa scaturire un'opera dell'ingegno proteggibile ai sensi del Diritto d'Autore.

Per tale fattispecie, i risultati sono disciplinati secondo lo schema degli artt. 8 (III ipotesi) e 9 (III ipotesi).

Articolo 8 (III ipotesi) RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

8.1 Le Parti dichiarano che nell'ambito dell'attività oggetto del contratto è previsto siano create o conseguite soltanto proprietà industriali (ad es. invenzioni industriali oggetto di brevetto o altre proprietà industriali tutelate a norme del Codice della Proprietà Industriale, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) suscettibili

di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Pertanto, le Parti qui convengono di non disciplinare eventuali opere dell'ingegno, ma soltanto le invenzioni industriali secondo la disciplina di cui all'articolo seguente.

8.2 Resta inteso che la medesima disciplina si applica, per quanto compatibile, anche per qualsiasi altra creazione oggetto di brevettazione/registrazione o forma di tutela analoga tutelata dal Codice della Proprietà Industriale.

Articolo 9 (III ipotesi)

PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA E TUTELA INDUSTRIALE

9.1 L'Università entro il termine di cui all'art. 3 consegnerà al Committente i risultati dell'attività commissionata sotto forma di Rapporto Tecnico Scientifico Finale, di seguito i "Risultati".

9.2 Salvo quanto convenuto di seguito, tutti i Risultati saranno di esclusiva proprietà del Committente.

9.3 Nel caso in cui dall'attività commissionata scaturisse un'innovazione originale e brevettabile, ciascuna domanda di brevetto relativa ad invenzioni facenti parte dei Risultati sarà di proprietà congiunta del Committente e dell'Università, in parti uguali ("Domande di brevetto/brevetti a titolarità congiunta"). Resta salvo un diverso motivato accordo tra le Parti sulle quote di titolarità della/e domanda/e di brevetto. Ogni altro Risultato sarà di proprietà esclusiva del Committente.

9.4 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30.

9.5 Le Parti stabiliscono che al Committente è riconosciuto il diritto di scrivere le domande di brevetto aventi ad oggetto le invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività commissionata.

9.6 Il Committente sosterrà tutti i costi connessi al deposito delle domande di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi alle eventuali estensioni all'estero, procedure di ottenimento, mantenimento in vigore e difesa giudiziale. Il Committente si impegna a tenere aggiornata l'Università sulle varie fasi delle procedure brevettuali relative alle domande di brevetto in titolarità congiunta.

Due casi alternativi per il comma 7 (scegliere uno dei due)

9.7 **[I caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università cederà al Committente tramite apposito e separato atto la propria quota di titolarità della domanda di brevetto, nonché tutti i diritti connessi e derivanti da detta domanda, compreso il diritto di priorità in base a tale prima domanda di brevetto in qualsiasi Paese del mondo.

9.7 **[II caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università concederà una licenza esclusiva al Committente per la propria quota di titolarità tramite apposito e separato atto, in cui saranno altresì definite le condizioni relative alla gestione della licenza e all'eventuale proseguimento delle procedure brevettuali, fermo restando quanto concordato al successivo comma 10.

9.8 In caso di deposito prioritario in Italia o all'estero (nazionale/regionale/internazionale) il Committente si impegna a richiedere all'Ufficio Brevetti competente la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università di ogni domanda di brevetto depositata congiuntamente solo dopo la pubblicazione della stessa. Resta fermo che spetta al Committente la decisione sulle estensioni della/e domanda/e di brevetto in titolarità congiunta. Nei casi in cui la domanda prioritaria venga estesa all'estero a titolarità congiunta, a livello nazionale/regionale/internazionale, il Committente si impegna a richiedere la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università solo dopo la pubblicazione di tale domanda attraverso il deposito della dichiarazione di cessione. Le Parti si impegnano a formalizzare in via definitiva la cessione della quota di titolarità dell'Università e a trascrivere il relativo atto presso gli Uffici Brevetti competenti non più tardi di 3 mesi dalla pubblicazione della/e domanda/e di brevetto. Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per il ritardo nella formalizzazione della trascrizione imputabile alla stessa.

Resta salva la facoltà delle Parti di stabilire tramite apposito e successivo accordo, da formalizzarsi anche tramite corrispondenza non più tardi del 10° mese dal deposito della/e domanda/e prioritaria/e in titolarità congiunta, che la domanda prioritaria venga estesa all'estero in alcuni singoli Stati con deposito presso i relativi Uffici nazionali a solo nome del Committente. L'estensione all'estero tramite deposito di domanda di brevetto europeo ovvero domanda internazionale PCT dovrà in ogni caso avvenire a titolarità congiunta.

9.9 Il Committente sarà libero, previa comunicazione all'Università, di designare una sua affiliata o controllata come titolare dei diritti di proprietà industriale che quest'articolo attribuisce al Committente.

Due casi alternativi per il comma 10:

Nel secondo caso, la somma forfettaria e/o la royalty possono essere definite anche al momento del deposito di ogni domanda di brevetto.

Scegliere uno dei due.

9.10 **[I caso]** Il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università **(scegliere una delle tre ipotesi)**:

- una somma forfettaria pari a € + IVA

- una royalty pari a % + IVA

- una somma forfettaria pari a € + IVA e una royalty pari a % + IVA sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto o brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi.

9.10 **[II caso]** Nell'ipotesi sopra disciplinata, il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università una somma forfettaria e/o una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto/brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi, nella misura e secondo modalità che saranno definite nell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto sopra)** della quota di titolarità dell'Università.

9.11 Nel caso in cui il Committente non sia interessato ad acquisire la quota di titolarità dell'Università o la licenza della quota di titolarità dell'Università non trovano applicazione i commi dal 7 al 10 del presente articolo. In tal caso, salvo quanto stabilito al successivo comma 12, le Parti converranno congiuntamente, tramite successivi accordi, le necessarie azioni per l'attuazione industriale della/e domanda/e di brevetto/brevetto in contitolarità.

9.12 Nell'eventualità in cui il Committente decidesse di interrompere le procedure brevettuali delle eventuali domande di brevetto prima della trascrizione dell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università, le Parti potranno concordare tramite apposito atto di cedere all'Università ogni diritto per la prosecuzione della/e domanda/e di brevetto a solo nome dell'Università, a fronte del mero rimborso dei costi che il Committente ha sostenuto fino al momento della comunicazione all'Università della decisione di interruzione.

IV IPOTESI

In tale ipotesi rientra sia il caso che dall'attività commissionata possano scaturire invenzioni industriali e/o opere dell'ingegno sia il caso che l'attività commissionata abbia ad oggetto la realizzazione di una specifica opera dell'ingegno e/o di una specifica invenzione industriale.

Per tale fattispecie, i risultati sono disciplinati secondo lo schema degli artt. 8 (IV ipotesi) e 9 (IV ipotesi).

Articolo 8 (IV ipotesi)

PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA E TUTELA INDUSTRIALE

8.1 L'Università entro il termine di cui all'art. 3 consegnerà al Committente i risultati dell'attività commissionata sotto forma di Rapporto Tecnico Scientifico Finale, di seguito i "Risultati".

8.2 Salvo quanto convenuto nei seguenti commi e nell'art. 9, ogni risultato dell'attività dovuta sarà e/o diverrà di proprietà esclusiva del Committente.

8.3 Nel caso in cui dall'attività commissionata scaturisse un'innovazione originale e brevettabile, ciascuna domanda di brevetto relativa ad invenzioni facenti parte dei Risultati sarà di proprietà congiunta del Committente e dell'Università, in parti uguali ("Domande di brevetto/brevetti a titolarità congiunta"). Resta salvo un diverso motivato accordo tra le Parti sulle quote di titolarità della/e domanda/e di brevetto. Ogni altro Risultato sarà di proprietà esclusiva del Committente.

8.4 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30.

8.5 Le Parti stabiliscono che al Committente è riconosciuto il diritto di scrivere le domande di brevetto aventi ad oggetto le invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività commissionata.

8.6 Il Committente sosterrà tutti i costi connessi al deposito delle domande di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi alle eventuali estensioni all'estero, procedure di ottenimento, mantenimento in vigore e difesa giudiziale. Il Committente si impegna a tenere aggiornata l'Università sulle varie fasi delle procedure brevettuali relative alle domande di brevetto in titolarità congiunta.

Due casi alternativi per il comma 7 (scegliere uno dei due)

8.7 **[I caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università cederà al Committente tramite apposito e separato atto la propria quota di titolarità della domanda di brevetto, nonché tutti i diritti connessi e derivanti da detta domanda, compreso il diritto di priorità in base a tale prima domanda di brevetto in qualsiasi Paese del mondo.

8.7 **[II caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università

concederà una licenza esclusiva al Committente per la propria quota di titolarità tramite apposito e separato atto, in cui saranno altresì definite le condizioni relative alla gestione della licenza e all'eventuale proseguimento delle procedure brevettuali, fermo restando quanto concordato al successivo comma 10.

8.8 In caso di deposito prioritario in Italia o all'estero (nazionale/regionale/internazionale) il Committente si impegna a richiedere all'Ufficio Brevetti competente la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università di ogni domanda di brevetto depositata congiuntamente solo dopo la pubblicazione della stessa. Resta fermo che spetta al Committente la decisione sulle estensioni della/e domanda/e di brevetto in titolarità congiunta. Nei casi in cui la domanda prioritaria venga estesa all'estero a titolarità congiunta, a livello nazionale/regionale/internazionale, il Committente si impegna a richiedere la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università solo dopo la pubblicazione di tale domanda attraverso il deposito della dichiarazione di cessione. Le Parti si impegnano a formalizzare in via definitiva la cessione della quota di titolarità dell'Università e a trascrivere il relativo atto presso gli Uffici Brevetti competenti non più tardi di 3 mesi dalla pubblicazione della/e domanda/e di brevetto. Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per il ritardo nella formalizzazione della trascrizione imputabile alla stessa.

Resta salva la facoltà delle Parti di stabilire tramite apposito e successivo accordo, da formalizzarsi anche tramite corrispondenza non più tardi del 10° mese dal deposito della/e domanda/e prioritaria/e in titolarità congiunta, che la domanda prioritaria venga estesa all'estero in alcuni singoli Stati con deposito presso i relativi Uffici nazionali a solo nome del Committente. L'estensione all'estero tramite deposito di domanda di brevetto europeo ovvero domanda internazionale PCT dovrà in ogni caso avvenire a titolarità congiunta.

8.9 Il Committente sarà libero, previa comunicazione all'Università, di designare una sua affiliata o controllata come titolare dei diritti di proprietà industriale che quest'articolo attribuisce al Committente.

Due casi alternativi per il comma 10:

Nel secondo caso, la somma forfettaria e/o la royalty possono essere definite anche al momento del deposito di ogni domanda di brevetto.

Scegliere uno dei due.

8.10 **[I caso]** Il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università **(scegliere una delle tre ipotesi)**:

- una somma forfettaria pari a € + IVA

- una royalty pari a % + IVA

- una somma forfettaria pari a € + IVA e una royalty pari a % + IVA sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto o brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi.

8.10 **[II caso]** Nell'ipotesi sopra disciplinata, il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università una somma forfettaria e/o una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto/brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi, nella misura e secondo modalità che saranno definite nell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto sopra)** della quota di titolarità dell'Università.

8.11 Nel caso in cui il Committente non sia interessato ad acquisire la quota di titolarità dell'Università o la licenza della quota di titolarità dell'Università non trovano applicazione i commi dal 7 al 10 del presente articolo. In tal caso, salvo quanto stabilito al successivo comma 12, le Parti converranno congiuntamente, tramite successivi accordi, le necessarie azioni per l'attuazione industriale della/e domanda/e di brevetto/brevetto in contitolarità.

8.12 Nell'eventualità in cui il Committente decidesse di interrompere le procedure brevettuali delle eventuali domande di brevetto prima della trascrizione dell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università, le Parti potranno concordare tramite apposito atto di cedere all'Università ogni diritto per la prosecuzione della/e domanda/e di brevetto a solo nome dell'Università, a fronte del mero rimborso dei costi che il Committente ha sostenuto fino al momento della comunicazione all'Università della decisione di interruzione.

8.13 Resta inteso che la medesima disciplina si applica, per quanto compatibile, anche per qualsiasi altra creazione oggetto di brevettazione/registrazione o forma di tutela analoga tutelata dal Codice della Proprietà Industriale.

Articolo 9 (IV ipotesi)

OPERE DELL'INGEGNO RISULTANTI DALL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

9.1 Fermo restando il diritto morale d'autore, il Committente diviene proprietario di qualsiasi opera dell'ingegno tutelabile a norma della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), qualunque sia la forma ed il modo di espressione, concepita, realizzata e messa in pratica nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

9.2 L'Università si impegna a consegnare le opere dell'ingegno entro il termine di cui all'art. 3.

9.3 In quanto proprietario, il Committente ha il diritto esclusivo di utilizzare dette opere dell'ingegno in ogni forma e modo, originale e derivato. Inoltre, al Committente compete il diritto esclusivo di sfruttare economicamente le opere dell'ingegno medesime, in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi di cessione, riproduzione, elaborazione, modificazione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, diffusione, distribuzione, traduzione e noleggio e prestito degli stessi.

9.4 A fronte dell'acquisto da parte del Committente delle opere dell'ingegno conseguite nell'esecuzione dell'attività dovuta dall'Università, ma non rientranti nell'oggetto specifico del contratto, è stabilito che all'Università *spetta / non spetta* **(scegliere una delle due ipotesi)** un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per l'attività oggetto del contratto.

[Per il caso in cui si preveda un siffatto compenso aggiungere quanto segue].

Tale compenso dovrà essere negoziato dalle Parti in buona fede mediante accordo scritto prima dell'avvio dello sfruttamento commerciale, ed essere determinato *in una somma forfettaria e/o stabilendo canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento di dette opere* **(scegliere una delle due ipotesi o entrambe).**

Articolo 10 DIVULGAZIONE E UTILIZZAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA DEI RISULTATI

10.1 Qualora il Dipartimento/Centro intenda divulgare /pubblicare anche solo parzialmente i Risultati, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione scritta al Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento industriale/commerciale dei Risultati, fermo restando che le pubblicazioni riporteranno che detti risultati scaturiscono da un'attività commissionata all'Università.

10.2 L'Università, inoltre, attesi i suoi ruoli e fini istituzionali, al termine del contratto, avrà il diritto di utilizzare a scopo scientifico e didattico i Risultati, fermo restando che mai detto uso potrà ledere gli impegni assunti in merito alla segretezza, tutelabilità e sfruttamento industriale/commerciale dei Risultati medesimi.

Articolo 11 SICUREZZA ED ASSICURAZIONI

11.1 Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, è chiamato a frequentare le sedi d'esecuzione delle attività.

11.2 Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nonché al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e della normativa in materia di sicurezza per gli impianti e le attrezzature impiegate.

Eventuale, se necessario

11.3 *In particolare, il Committente dichiara di avere ottemperato agli obblighi posti a carico del datore di lavoro dagli artt. 17 e 26 del D. Lgs.81/2008.*

Articolo 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Articolo 13 CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001 –

Eventuale, nel caso venga richiesta dal Committente; si propone l'inserimento di questa formulazione o di altra di analogo contenuto, concordata con il Committente.

13.1 *L'Università, in quanto ente pubblico non economico, non è soggetta al D. Lgs. 231/2001 (art. 1 comma 3) bensì all'art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana in base al quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.*

13.2 *L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo" (pubblicato in <http://www.data.unibg.it/dati/bacheca/1250/67173.pdf>), che ha integrato e specificato i contenuti e le direttive di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.*

13.3 *L'Università ha altresì approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, ai sensi della legge 190 del 06.11.2012. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione è stato conferito*

al Direttore Generale. All'indirizzo e-mail prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le segnalazioni di irregolarità del procedimento.

13.4 Il Dipartimento/Centro prende atto che il Committente, rientrando invece nelle fattispecie soggette al suddetto Decreto, ha adottato un Codice Etico ispirato ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza, nonché un modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello), in materia di responsabilità amministrativa degli enti, consultabile sul sito www._____.

13.5 Con la sottoscrizione del presente incarico, il Dipartimento/Centro dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello sopra menzionati obbligandosi pertanto, nello svolgimento della propria attività, a conformare i propri comportamenti ed i comportamenti dei propri amministratori, dirigenti, responsabili, preposti e/o collaboratori in genere, ai principi ed obblighi ivi contenuti, e più in generale impegnandosi a tenere un comportamento conforme al D. Lgs. 231/2001 e tale da non esporre il Committente ad una violazione dei principi e contenuti espressi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo del Committente, nonché ai rischi di reato connessi al D. Lgs. 231/2001.

13.6 In conformità con le disposizioni del Modello Organizzativo adottato dal Committente, il Dipartimento/Centro si impegna ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza del Committente e dovrà altresì segnalare all'Organismo di Vigilanza del Committente violazioni del Codice Etico di cui venisse a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione del Codice Etico, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.

13.7 Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

13.8 Il Dipartimento attesta sin d'ora la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate al Committente.

Articolo 14 RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 In caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del Dipartimento/Centro, il Committente può risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'Art.1454 c.c. Tale diffida deve prevedere per l'adempimento il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della medesima.

14.2 Il Committente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora il Dipartimento/Centro non adempia l'obbligo di riservatezza assunto.

14.3 In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

14.4 Resta salvo il diritto del Committente all'azione per il risarcimento del danno, il cui importo non potrà comunque superare quello previsto dal contratto, salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'Art.1229 c.c.

14.5 L'eventuale corresponsione delle somme precedentemente indicate non comporta necessariamente rinuncia all'azione suddetta.

14.6 Il Dipartimento/Centro può recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Dipartimento/Centro stesso. Il recesso viene comunicato al Committente mediante lettera raccomandata A.R. e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

14.7 Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto in ogni momento ed in qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate dal Committente secondo quanto previsto nel paragrafo precedente e, a titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto un compenso pari al 10% della differenza tra l'importo contrattuale e l'importo delle attività eseguite determinate con le modalità precedentemente indicate.

Articolo 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto.

Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo (art.25 cpc).

Articolo 16 ONERI FISCALI

16.1 Le spese di bollo del contratto sono a carico del Committente ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 642/72.

16.2 Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 131/86.

Articolo 17 CLAUSOLE VESSATORIE/DISPOSIZIONE FINALE

17.1 Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra il Dipartimento/Centro ed il Committente. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.

Luogo, _____ - PROT. N. _____ /III/19

PER L'UNIVERSITA'

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(oppure CENTRO DI ATENEO)
(Prof.)

IL RESP.LE SCIENTIFICO
(Prof.)

Luogo e data

PER

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

IL RESPONSABILE
(.....)

Allegati n. 1-2-3-4-5-6 al punto 7.4

O m i s s i s

CONVENZIONE

tra

L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito denominata Università, con sede in Bergamo, via Salvecchio, 19, C.F. 80004350163 e Partita IVA 01612800167 nella persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone il 11/08/1968, nella qualità di Rettore dell'Università, ove risulta domiciliato per la carica, già autorizzato alla stipulazione del presente atto in forza di deliberazione adottata dal Senato Accademico in data e dal Consiglio di Amministrazione in data ...

e

L'Associazione nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione Civile dell'Interno (di seguito denominata ANFACI), con sede in Roma, via Cavour, 6, C.F. 8045530587, nella persona del Segretario Generale, Prefetto Francesca Ferrandino, che, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la sede dell'Associazione

PREMESSO CHE

L'Università di Bergamo e l'ANFACI ravvisano la comune esigenza di avviare e progressivamente attuare un'interlocazione durevole e proficua, essenzialmente orientata a creare e incrementare occasioni e momenti di collaborazione reciproca e ciò nel solco del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali ed associativi, del rafforzamento delle rispettive attività da tradursi in studi, ricerche nonché convegni di approfondimento, anche attraverso l'apporto professionale, in un arco temporale biennale, rinnovabile, di ricercatori e studiosi;

le parti sopra individuate, riconosciuta la comune esigenza, intendono per questo addivenire alla stipulazione di una convenzione di natura gratuita che impegni formalmente entrambe al raggiungimento delle finalità dinanzi delineate;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

Le premesse del presente atto convenzionale costituiscono parte integrante di quanto meglio specificato negli articoli seguenti;

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

L'Università degli Studi di Bergamo e l'ANFACI si impegnano ad avviare una durevole e proficua collaborazione finalizzata allo sviluppo dello studio di tematiche che coinvolgono il ruolo del Corpo Prefettizio e l'Amministrazione statale sul territorio, anche attraverso attività di ricerca, organizzazione di convegni e seminari di approfondimento;

Art. 3

(Profili organizzativi)

L'Università degli Studi di Bergamo si impegna ad ospitare presso la propria sede le attività indicate nell'Art. 2, avvalendosi del supporto di componenti della Segreteria nazionale ANFACI appositamente individuato.

Art. 4
(Organi di governance)

Le parti identificano i responsabili tecnico-scientifici delle attività da svolgere sia per le relazioni reciproche, sia per quelle verso i soggetti terzi eventualmente coinvolti.

Art. 5
(Tutela dati personali)

L'Università degli Studi di Bergamo e l'ANFACI si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del presente atto, ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 6
(Soluzione controversie)

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo, qualora non risolta in via amichevole, sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

data _____

Per l'Università
IL RETTORE
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

Per ANFACI
IL SEGRETARIO GENERALE
(Prefetto Francesca Ferrandino)

ALLEGATO AL PUNTO N. 8.2

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA NELLA LOMBARDIA ORIENTALE "EAsT LOMBARDY"

TRA

Comune di Bergamo, con sede in Bergamo, Piazza Matteotti 27, CF 80034840167, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giorgio Gori, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Comune di Brescia, con sede in Brescia....., CF, rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Comune di Cremona, con sede in Cremona....., CF, rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Comune di Mantova, con sede in Mantova....., CF, rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Bergamo, con sede in Bergamo, Largo Belotti 16, CF 80005290160, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Giovanni Paolo Malvestiti, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Brescia, con sede in Brescia, CF, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Cremona, con sede in Cremona, CF, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Mantova, con sede in Mantova, CF, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Università degli studi di Bergamo, con sede in Bergamo via Salvecchio 19, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

di seguito denominati soggetti promotori,

PREMESSO CHE

I territori di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, sotto il nome di EAsT Lombardy, sono stati nell'anno 2017 Regione Europea della Gastronomia, titolo assegnato dall'Istituto Internazionale per la Gastronomia, la Cultura, le Arti e il Turismo per promuovere le vocazioni attrattive dei bacini territoriali;

L'iniziativa ha permesso di valorizzare la gastronomia in una logica esperienziale, promuovere la filiera della gastronomia e sostenere la fruizione di percorsi turistici anche di riscoperta della gastronomia tradizionale e d'autore lombarda;

I soggetti promotori, agendo nell'ambito di un protocollo d'intesa firmato nel 2015 e che ha avuto termine nel mese di marzo 2018, hanno sviluppato diverse azioni di promozione e di comunicazione per generare

attrattività sulla base dell'integrazione tra risorse turistiche, ricettive, commerciali e quelle della filiera della ristorazione lombarda, qualificando nel contempo il sistema dell'offerta turistico-commerciale;

I soggetti promotori, anche dopo la chiusura del periodo in cui la Lombardia orientale è stata Regione Europea della Gastronomia, sono interessati a proseguire la collaborazione per lo scopo comune di sostenere il percorso di integrazione di tutti i fattori in grado di sviluppare la competitività e l'attrattività complessiva del sistema economico locale, anche attraverso la sperimentazione di modalità innovative in chiave di attrattività integrata;

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE CHE

I soggetti promotori svilupperanno e promuoveranno azioni comuni da realizzarsi nei 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione con i seguenti obiettivi:

- consolidamento della rete degli operatori aderenti
- comunicazione: prosecuzione delle attività sul sito web, reti sociali e ufficio stampa, guida enogastronomica
- promozione: presenza a fiere, rapporti con compratori internazionali, presenza su portali di esperienze
- eventi
- formazione.

Viene prevista la prosecuzione del supporto da parte di una segreteria tecnica di progetto, attivata tramite l'Università di Bergamo.

Il coordinamento scientifico viene affidato all'Università di Bergamo senza previsione di alcun compenso.

La gestione amministrativa del progetto viene affidata a Camera di Commercio di Bergamo, soggetto capofila dell'iniziativa stessa per il sistema camerale, che opererà secondo le linee indicate dal Tavolo Politico.

Allo scadere del periodo di validità del presente protocollo i soggetti promotori valuteranno i risultati raggiunti e si esprimeranno in ordine al rinnovo annuale dell'accordo.

I soggetti promotori condividono un piano economico per il finanziamento delle azioni comuni.

Comune Bergamo	€ 20.000,00
Comune Brescia	€ 20.000,00
Comune Cremona	€ 20.000,00
Comune Mantova	€ 20.000,00
Camera di Commercio di Bergamo	€ 18.000,00
Camera di Commercio di Brescia	€ 18.000,00
Camera di Commercio di Cremona	€ 10.000,00
Camera di Commercio di Mantova	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 136.000,00

Letto, confermato e sottoscritto il ...

Per il Comune di Bergamo _____

Per il Comune di Brescia _____

Per il Comune di Cremona _____

Per il Comune di Mantova _____

Per la Camera di Commercio di Bergamo _____

Per la Camera di Commercio di Brescia _____

Per Camera di Commercio di Cremona _____

Per la Camera di Commercio di Mantova _____

Per l'Università degli Studi di Bergamo _____

Agreement

between

University of Stuttgart (USTUTT)
Keplerstr. 7, D-70174 Stuttgart, Germany
for the Collaborative Research Center 1313 (SFB 1313)

and

University of Bergamo (UniBG)
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, Italy

Preamble

The German Research Foundation (DFG) is funding the Collaborative Research Center 1313 (SFB 1313) "Interface-Driven Multi-Field Processes in Porous Media – Flow, Transport and Deformation" at USTUTT.

Within the scope of the SFB 1313 USTUTT cooperates with UniBG. UniBG carries out scientific research activities and USTUTT will provide financial support to UniBG from the allowed DFG-fund (cooperation).

1. Scope of Work

UniBG will undertake the research described in the scientific program attached hereto as *Attachment A* (Scope of Work), and referred to the content of the SFB 1313 research project.

2. Financial Support

2.1 USTUTT will forward the contribution for the above mentioned scope of work for the amount of € 50,000 for the year 2018, € 30,000 for the year 2019, € 10,000 for the year 2020 and € 10,000 for the year 2021 to the UniBG in accordance with the itemized budget attached hereto as *Attachment B* and in accordance with the special conditions contained in *Attachment C*.

2.2 The transfer of the money by USTUTT is made within 31.01. of each year (except 2018) to the following account of UniBG:

Account holder: Università degli Studi di Bergamo
Bank: UBI BANCA SPA
IBAN : IT94Z031111110100000021108
BIC: BLOPIT22XXX
stating: SFB 1313

The transfer of the money for the year 2018 is made until one month after conclusion of this Agreement.

3. Use of fund, documentation of fund, contact information

3.1 UniBG shall use the passed fund for each year only for the above mentioned scope of work in the appropriation periods (in the above named year and approximately until 31.03. of the following year).

3.2 The statements of account of the passed fund shall be made in accordance with guidelines by DFG. The copies of the original documents for the account shall be transferred to USTUTT.

In case the original documents for the account are needed by DFG, UniBG will hand over these documents to USTUTT.

3.3 USTUTT accounts the fund towards the DFG.

3.4 Notices, invoices, communications and payments shall be submitted in accordance with the contact information in *Attachment D*.

4. Reports

UniBG will provide annual reports on the progress of the research described in *Attachment A*. These reports will contain results of the measurements, along with a summary of other important accomplishments. The reports will be submitted by March 31 following the end of each respective year.

5. Confidentiality and Dissemination of results of cooperation

5.1 The Parties shall keep in confidence for the duration and 1 year after the termination of the Agreement any Parties information which was declared as confidential and shall not disclose such information to third parties without the prior written consent of the respective Party. This obligation shall not apply to any information which is:

- proven to have been known to the receiving Party prior to the time of its receipt pursuant to this Agreement; or
- in the public domain at the time of disclosure to the receiving Party or thereafter enters the public domain without breach of the terms of this Agreement; or
- lawfully acquired by the receiving Party from an independent source having a bona fide right to disclose the same; or
- independently developed by an employee of the receiving Party who has not had access to any of the Confidential Information of the other party or
- must be disclosed by law or official respectively judicial order.

5.2 Each Party shall submit any proposed manuscript to the other Party thirty (30) days prior to submission for publication, and any proposed abstract, presentation slides or poster seven (7) days prior to submission for publication. If a Party identifies any Confidential Information within the proposed publication, this Party shall notify the other Party and specifically identify the Confidential Information, whereupon the other Party shall edit the proposed publication to remove any such Confidential Information.

6. Liability

6.1 The Parties shall not be liable for another Parties acts or omissions.

6.2 UniBG shall not be liable for the correctness of the research results exchanged or the information communicated during the cooperation.

6.3 The Parties shall not be liable for breach of duty or tort except in case of intent.

6.4 Liability for secondary damages and property damages shall be excluded.

6.5 Asserted claims against the breaching Party shall be limited to the sum of the amount of financial support.

7. Intellectual Property

7.1 Intellectual Property from the cooperation will be owned by the Party creating it.

7.2 Intellectual Property from the cooperation that is created by the Parties jointly will be jointly owned by the Parties.

7.3 The Parties shall be free to use any intellectual property from the cooperation for the purpose and duration of the Agreement on a royalty-free basis.

8. General terms

8.1 This Agreement comes into force after signing by both parties and lasts until 31.03.2022. The Agreement may be terminated prematurely only for good cause by written notice with immediate effect.

8.2 Amendments and additions to this Agreement must be in writing.

8.3 The Contracting Parties attempt to settle any disagreements amicably. In all other respects Stuttgart is agreed as the place of jurisdiction.

University of Bergamo

Bergamo,

.....
Prof. Dr. Remo Morzenti Pellegrini
Rector

University of Stuttgart

Stuttgart,

.....
Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig
Spokesman SFB 1313

.....
Jan Gerken
Chancellor

ATTACHMENT A

SCOPE OF WORK

The University of Bergamo and the University of Stuttgart act in common strategical and reciprocal research activities promoted by the “Framework agreement for Cultural and Scientific cooperation”, undersigned in 2012, in which Prof. Santini is appointed from the Rector as Supervisor.

The “Collaborative Research Centre (Sonderforschungsbereich)” SFB 1313, titled “Interface-Driven Multi-Field Processes in Porous Media Flow, Transport and Deformation” has been established on 1.1.2018. The SFB 1313 cooperates with the group of Prof. Santini for the purpose of material characterization. Prof. Santini is an external partner of SFB 1313.

The SFB 1313 is focused mainly on porous media processes, in which the characterization of microscale structures is fundamental for the understanding and the modelling of many physical phenomena involved. During the first funding period (2018-2021) several porous structures need to be analyzed in great detail by using a highly sophisticated X-ray computed tomography facility at Bergamo University.

Here, the objectives of the SFB 1313 are extremely demanding in terms of spatial resolution. This need cannot be satisfied any more with “normal micro-CTs”. Thus, Bergamo will need to use an X-ray source with a liquid cooling system and a new type of diamond window to allow a stabilization of the emission focal spot position during long scans included in the project. Moreover, a cathode in lanthanum hexaboride (LaB6) is being developed which allows a sub-micrometrical resolution on reduced volumes.

After the successful upgrade of the system and preliminary tests in 2018, there will be material scans provided to the SFB 1313 during the course of the collaboration. Preparing and conducting the measurements will stretch over the first funding period of the SFB from 2018 to 2021. The scans will be carried out in close cooperation with Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig, Spokesman SFB 1313 from University of Stuttgart, and the materials which need to be tested will always be agreed upon between Prof. Helmig and Prof. Santini.

During the four-year period of the collaboration the following research objectives are agreed upon: in the year 2018 (preparations and preliminary tests) and 2019 (measurements) the primary focus lies on detailed visualization of the distribution of pore space and the transfer to pore-structures that can be used in pore-network modelling. The material of concern is rock that does not necessitate a smaller resolution than 1 μm . This collaboration is carried out together with Project A02 of SFB 1313. In addition, in 2019, preparations for measuring two-phase flow and fluid displacement are undertaken, whereas the measurements will be done in 2020.

In the year 2020 (preparations) and 2021 (measurements) the focus shifts to more complex systems such as measuring coupled free-flow and porous-medium flow systems, biofilm growth and salt precipitation. The collaboration will concern the entire Project Area A, especially Project A02, and the Project Area C.

Thus, summarizing, the University of Bergamo will provide to the researchers involved in the CRC1313 access to high-resolution measurements achieved by the new nanoCT facility and will actively be collaborating with SFB 1313 in all the needed and planned activities.

ATTACHMENT B

ITEMIZED BUDGETS FOR YEARS 1-4 (2018-2021)

YEAR 1 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 48,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 50,000

YEAR 2 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 28,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 30,000

YEAR 3 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 8,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 10,000

YEAR 4 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 8,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 10,000

ATTACHMENT C

SPECIAL CONDITIONS

LETTER FROM THE GERMAN RESEARCH FOUNDATION COVERING “NO OVERHEAD ABROAD” POLICY

Deutsche Forschungsgemeinschaft · 53170 Bonn, Germany

Professor Dr.-Ing. Rainer Helmig
Universität Stuttgart
Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung
Lehrstuhl für Hydromechanik und Hydrosystemmodellierung
Pfaffenwaldring 61
70569 Stuttgart

Research Centres

Kennedyallee 40
53175 Bonn, Germany

Dr. Heike Bock

Phone: +49 228 885-2713
Fax: +49 228 885-2777
heike.bock@dfg.de

Please direct enquiries to:
Tatjana Seifert

Phone: +49 228 885-2884
Fax: +49 228 885-2777
tatjana.seifert@dfg.de
www.dfg.de

Ref.: SFB 1313/1

22 February 2018 Tse

CRC 1313 “Interface-Driven Multi-Field Processes in Porous Media – Flow, Transport and Deformation”, Stuttgart

Dear Professor Helmig,

I hereby confirm that the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) is funding the Collaborative Research Centre 1313 at Stuttgart University from January 2018 until December 2021. The funding includes project related direct costs to carry out some experiments with cooperation partners abroad. The DFG does not, however, fund any overhead costs at institutions abroad.

Yours sincerely,



Dr. Heike Bock

ATTACHMENT D

CONTACTS

USTUTT Contacts	UniBG Contacts
<p>Institution/Organization</p> <p>Name: University of Stuttgart Address: Keplerstr. 7, D-70174 Stuttgart, Germany</p>	<p>Institution/Organization</p> <p>Name: University of Bergamo Address: via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, Italy</p>
<p>Contact – Research</p> <p>Name: Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig Address: Pfaffenwaldring 61, 70569 Stuttgart</p> <p>Telephone: +49 711 685-64741 Email: rainer.helmig@iws.uni-stuttgart.de</p>	<p>Contact – Research</p> <p>Name: Prof. Dr. Maurizio Santini Address: viale Marconi 5, I-24044 Dalmine (BG)</p> <p>Telephone: +39 0352052387 Email: maurizio.santini@unibg.it</p>
<p>Financial Contact – Invoices</p> <p>Name: apl. Prof. Holger Class Address: Pfaffenwaldring 61, 70569 Stuttgart</p> <p>Telephone: +49 711 685-64678 Email: Holger.Class@iws.uni-stuttgart.de</p>	<p>Financial Contact – Invoices</p> <p>Name: Dr. Alessandro Pavoni Address: Viale Marconi 5, 24044 Dalmine, Italy</p> <p>Telephone: +39 0352052383 Email: alessandro.pavoni@unibg.it</p>



ALLEGATO AL PUNTO N. 8.4

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER

&

UNIVERSITY OF BERGAMO



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER

AND

UNIVERSITY OF BERGAMO

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the “**MOU**”) is signed between MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER (hereinafter referred to as “**MBRSC**”) and the **University of Bergamo** (referred to as “**UOB**”).

Hereinafter MBRSC and UOB are referred to individually as a “**Party**” and collectively as the “**Parties**”.

WHEREAS, MBRSC is established by the Dubai Government, after decree No. (17) of the Year 2015 Issued by H.H the Ruler of Dubai, as a strategic initiative supporting the UAE's technological projects and advanced scientific research as well as the country's effort in building a knowledge-based economy. MBRSC is contributing to the global efforts of space and planetary exploration missions and is promoting sustainable development, enhancing economic growth in the United Arab Emirates and beyond.

WHEREAS, UOB, a Italian State University, intends to promote a scientific collaboration for joined research activities mainly related to the projects of UAE MARS BASE SETTLEMENT and of ADVANCED TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE BUILDINGS. Common Research activities will also include Geothermal Energy for energy efficient buildings, Solar Cooling, Renewable Energies, Water Desalination, Environmental Technologies.

WHEREAS, the Parties desirous to work together towards the establishment of sustainable factors to promote applied research and development and thus industrial innovations in UAE. The parties confirm their wish to make joint efforts to discuss and develop joint activities and initiatives and to create more awareness for science and innovation related issues and to facilitate concrete scientific and technological projects for their mutual benefit.

NOW THEREFORE, in consideration of the provisions herein contained, it is agreed that MBRSC and UOB shall jointly sign this Memorandum of Understanding:



ARTICLE 1 OBJECTIVE

The parties will pursue cooperative activities in the following areas of mutual interest:

1. Pursue joint technological research activities related to major key technology areas within the MBRSC initiatives.
2. Provide guidance to each other in related matters.
3. Exchange technical or other expertise as needed
4. Pursue joint applied research and development projects.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The cooperation within the framework of this MOU is mainly focused on the Mars Base Energy demand and building shell optimization. Advanced simulation tools will be developed to allow reliable predictions the energy performance of the base in the Mars atmosphere and underground. Other research field of common interest are Solar Cooling, Renewable Energies, Water Desalination and Environmental Technologies.

Primarily the cooperation will be focused on **Mars Base Simulations and Geothermal Cooling in UAE.**

The cooperation could include, but is not limited to:

1. Implementation of joint research and development activities and exchange of information and/or data.
2. Conducting Feasibility studies in above mentioned fields.
3. Participation in introducing advanced technology products
4. Training of scientific and technical specialists.
5. Exchange of scientists, researchers, technical specialist and experts
6. Formation of collaborative projects or joint ventures based on mutual interest to both parties.
7. Access to and use of each other's facilities and/or equipment if and when required, subject to normal terms and conditions and financial arrangements.

ARTICLE 3 IMPLEMENTATION METHOD

1. The Parties will maintain in contact and hold meetings on a regular basis in order to make use of research demand and to prepare specific items and implementation programs based on the scope of cooperation set out in Article 2.
2. In case one Party needs new services in a specific area, a separate contract will be set up defining the scope of cooperation, terms and condition, financial arrangement and other requirements. This type of agreements shall be made on case-by-case basis.
3. Official visits are required to discuss the implementation of this MOU. Such visits shall be made at an appropriate time mutually agreed upon by the Parties and each party will cover its own cost of travel and accommodation.
4. The Parties name as Scientific Directors for MBRSC and for UOB prof. Antonio Perdichizzi.



5. It is implicit that each and every activity undertaken under this agreement is approved by the appropriate officials at each institution and must fall within each institution's academic and fiscal constraints.

ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY

1. Unless otherwise mutually agreed, all the information and experience obtained in the course of adhering to this MOU shall remain the property of the Party which provided them.
2. Neither MBRSC nor UOB shall disclose confidential or proprietary information received under this MOU from the other party, without a prior written consent.
3. this Article shall survive the termination of this MOU.

ARTICLE 5 DISPUTE SETTLEMENT

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this MOU will be resolved by negotiations between the Parties or other means agreed by them.

ARTICLE 6 VALIDITY AND TERMINATION

1. This MOU shall become effective on the date that it is signed by the Parties.
2. The validity of this MOU is for 3 years and may be extended for an additional period of 3 years
3. This MOU does not establish a joint venture or legal partnership or any financial obligations between the Parties.
4. This MOU is non-binding and is intended only to provide the general principles and key terms for initial cooperation and negotiation.
5. This Agreement may be terminated by either Party at any time provided that the terminating Party gives written notice at least 30 days prior to termination. However, the termination of this MOU should not affect other agreements that have been approved by the parties.
6. Neither of the parties shall have the right to use the name, logo, emblem or any trademark of the other party unless with the prior written consent of other party.
7. It is not permitted to declare or release to the media or to a third party any information pertaining to the contents of this MOU unless mutual consent was obtained from both parties.
8. This MOU shall not prevent any of the parties to enter into similar MOUs with any other parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective parties, have signed this MOU.

DUBAI, September 2018



**MOHAMMED BIN RASHID SPACE
CENTER (MBRSC)**

University of Bergamo (UOB)

.....

Scientific Director

Antonio Perdichizzi

Scientific Director

Mr. Yousuf Hamad ALShaibani

Director General

Remo Morzenti Pellegrini

Rector



ALLEGATO AL PUNTO N. 8.5

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

Jiangxi University of Finance & Economics
Nanchang City, Jiangxi Province, China

&

Università degli Studi di Bergamo
Bergamo, Italy

Wherein Università degli Studi di Bergamo and Jiangxi University of Finance & Economics (hereafter referred to as both parties) recognize the need for and benefits of increased cooperation and communication within the international community of universities, and:

Wherein both parties agree that it is desirable to establish between them a relationship which will encourage such cooperation and communication, and;

Wherein both parties desire to ensure that such a relationship will be mutually beneficial;

IT IS HEREBY AGREED as follows:

- 1 Both parties shall encourage the following activities to expand and promote their mutual interests:
 - (a) Exchange of students
 - (b) Exchange of faculty members
 - (c) Development of collaborative research
- 2 Both parties agree that, prior to the initiation of any particular exchange and any other activity encompassed by this agreement, all financial arrangements with regard to that particular exchange and collaborative activity shall be settled in detail.
- 3 This agreement shall come into effect upon the signature of the designated signatories of both institutions and may be renewed every five years upon the mutual consent of both parties.

In witness whereof, the parties hereto have signed

On behalf of
Università degli Studi di Bergamo

On behalf of
Jiangxi University of Finance and Economics

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Rector
Date: _____

Prof. Dr. Wang Xiaoping
Vice President
Date: _____



ALLEGATO AL PUNTO N. 8.6

**FRAMEWORK AGREEMENT AGREEMENT FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC
COOPERATION
BETWEEN
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
AND
THE GRADUATE SCHOOL OF SYSTEMS DESIGN
AND THE FACULTY OF SYSTEMS DESIGN,
TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY**

Università degli Studi di Bergamo in Italy and the Graduate School of Systems Design and the Faculty of Systems Design Tokyo Metropolitan University in Japan wish to enter into the following Agreement with the objective of promoting academic cooperation and exchanges, based upon the principles of mutual equality and reciprocity of benefits, between the two institutions.

I. Scope of Cooperation and Exchanges

Scope of this agreement is to develop close long-term relations and pursue initiatives of common interest, especially in the field of industrial and service management and engineering, in particular:

A. Exchange of Academic Staff

Each institution may receive members of the academic staff of the other institution to give lectures, to engage in joint or individual research, or for other educational purposes.

B. Exchange of Students

Both institutions agree to implement a student exchange program under a separate Agreement.

C. Cooperation in Research

Both institutions shall strive to cooperate in research by exploring means of promoting symposia, research conferences, the exchange of academic information, the publication of research, and the collection and sharing of research materials and data.

D. Other Exchanges

The institutions shall strive to cooperate in any other educational and academic exchanges to which they may both agree.

II. Financial Matters

This Agreement imposes no financial obligation on either institution.

III. Intellectual Property Rights

This Agreement shall not be construed as any transfer or assignment of intellectual property rights between the two institutions.

IV. Data Protection

Both institutions agree to collect, process, use, disclose and otherwise manage personal information only for the purposes of fulfilling their obligations under this Agreement.

Both institutions agree to ensure that personal information is not used for any purpose other than that for which it is collected.

V. Insurance cover

Participants in the exchange must obtain healthcare insurance at their own expense. The host university shall have no obligation to provide visiting students or staff with insurance against accidents, it shall only cover damage caused to third parties by visiting students and staff when engaged in the activities included in this agreement, thus exempting the home university from such obligation.

VI. Terms of Renewal, Termination, and Amendment

This Agreement shall commence from the date of the last signature.

Either institution wishing to terminate this Agreement shall notify the other institution in writing at least twelve (12) months prior to such termination. Such notification shall not affect the status of students and researchers who have already been accepted for programs initiated prior to such termination.

This Agreement shall remain in force for five (5) years from the date of its commencement. This Agreement may be amended at any time by an exchange of letters between the two institutions. Such amendments shall become part of this Agreement once approved by both institutions.

Any questions of interpretation arising out of or in relation to this Agreement shall be resolved through mutual and amicable discussion and negotiation in good faith between the two institutions.

VII. Arbitration

Any controversies shall be referred to a panel of arbitrations consisting of one member appointed by each of the two parties and by one appointed jointly.

This Agreement is drafted in two original copies in English. Each institution shall retain

each one (1) copy.

Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Chancellor
Università degli Studi di Bergamo

/ /
Day / month / year

Nobuyuki Moronuki
Dean, Graduate School of Systems Design
and Faculty of Systems Design
Tokyo Metropolitan University

/ /
Day / month / year

**FRAMEWORK AGREEMENT FOR CULTURAL, ACADEMIC AND
SCIENTIFIC COOPERATION**

between

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
(Bergamo, Italy)

and

UNIVERSITY OF KIGALY
(Kigaly, Rwanda)

Università degli Studi di Bergamo (henceforth the University of Bergamo) C.F. 80004350163, based in Italy, city of Bergamo, Via Salvecchio 19, represented by its *pro tempore* Chancellor, Prof. Dr. Remo Morzenti Pellegrini

and

University of Kigaly, based in Rwanda, city of Kigaly, KG 7 Ave, represented by its
..... Prof.

Considered that:

- the cultural and scientific exchange is indispensable to academic institutions to develop their educational and research activities;
- for the above-stated purpose, it is necessary to promote and encourage direct cultural agreements between institutions of higher learning in different countries;
- the Department of Law has submitted documentation as evidence of an existing cultural and scientific collaboration with the intent to further develop the relationship;
- the Statute of the University of Bergamo (articles 2, comma 8 and 6, comma 3) allows the University to promote, organize and manage, in collaboration with other subjects, public or private, at local, national and/or international level, activities of common interest related to the institution's mission and goals;
- that the two institutions wish to cooperate in the fields of research and education in order to pursue activities of common interests in the following areas: Private Law, Public Law, Administrative Law, European Law and Comparative Law

the aforementioned Parties

AGREE AND STIPULATE AS FOLLOWS

Article 1 – Object of the agreement

The object of this agreement is the promotion of cooperation in the fields of teaching and research between the University of Bergamo and University of Kigaly.

The following Department of the University of Bergamo will be involved in the development of the above-mentioned cooperation:

- Department of Law

Within such fields of common interest, the following forms of cooperation are envisaged in the framework of the structural and financial resources of each partner:

- Exchanges of students for the attendance of courses, internships, specialisations or other educational activities.
- Exchanges of teaching staff and researchers and technical-administrative staff. The purpose is to promote the organisation of seminars, lectures, conferences and talks; to carry out joint research; and to discuss experiences in areas of common interest.
- Consultations and exchanges conducive to teaching programmes, training modules and evaluation methods.
- Joint research initiatives.
- Exchanges of bibliographic and scientific material (excluding copyrights) and or information regarding the fields covered by this agreement and any other useful subject.
- Participation in international research networks or programmes.
- Organisation of joint seminars on topics of common interest.
- Organisation of a Center for euro-african studies and researches.

The different exchanges mentioned in the present Framework Agreement (visitor's length of stay and obligations, application selection procedure, detailed explanation of the fields for which the agreement is stipulated, etc.) will be described in specific agreements be agreed upon by the parties.

Article 2 – Application of the agreement

The cooperation specified in Art. 1 shall be inspired by the principle of reciprocity and may develop through forms of collaboration that are jointly planned for each of the single projects involved, stating their objectives and means of implementation. Each project shall be regulated by a specific agreement duly signed by the parties concerned. The present Agreement does not imply any legal or financial obligation on the part of the signees.

Article 3 – Supervision of the agreement

The implementation of this agreement shall be supervised by:

- for the University of Bergamo: Prof. Pieremilio Sammarco
- for the University of Kigaly: Prof.

Article 4 – Duration of the agreement

The present agreement will become effective from the date of signature and be valid for five years, unless notice of termination of the agreement is given by one of the two parties at least six months before expiration. Termination of the agreement will, nevertheless, honour the conclusion of ongoing activities.

Article 5 – Funding

For the activities regulated by this agreement each party aims at raising adequate funds to cover its own costs.

Article 6 – Insurance cover

Participants in the activities of present Agreement must have both medical and accident insurance. Such insurance may be provided either by their home institution, according to its own regulations, or may be obtained directly by the interested person, by stipulating a policy with an insurance agency covering the above-mentioned risks.

The host university is released from any duty to provide medical or accident insurance to its foreign guests. The host university, however, shall be liable for all damages unintentionally caused by the guest personnel to third parties in case of death, personal damages or damages to properties occurred while carrying out activities under the terms of this agreement, hereby releasing the home university from any liability in this respect.

Article 7 – Specific provisions

In compliance with its statutes and regulations and within their capacities, each party shall ensure that visiting staff from the other partner University specified in this agreement are given full assistance and support in the host's country during the performance of their agreed duties.

The present agreement is drafted only in English.

Any controversies shall be referred to a panel of arbitrations consisting of one member appointed by each of the two parties and by one appointed jointly.

For the University of Kigaly Legal representative:	For Università degli Studi di Bergamo The Chancellor
Prof.	Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Date	Date

Protocollo d' Intesa
per
lo sviluppo e la promozione di attività comuni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
E
ATALANTA B.C.

L'Università degli Studi di Bergamo (di seguito semplicemente Università di Bergamo) C.F. 80004350163, con sede a Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentata dal MAGNIFICO RETTORE, Prof. Remo Morzenti Pellegrini

E

L'Atalanta Bergamasca Calcio SPA con sede a Bergamo, in Via Paglia, n.1/d, Cap. 24122, PARTITA IVA 00699780169 rappresentata dal dott. LUCA PERCASSI, AMMINISTRATORE DELEGATO

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1: Oggetto dell'Accordo

In accordo con i rispettivi regolamenti, l'Università degli Studi di Bergamo e l'Atalanta Bergamasca Calcio desiderano sviluppare, su una base di parità e fiducia reciproca, stretti rapporti di cooperazione a lungo termine, e realizzare attività di interesse comune in particolare nei settori didattico e di ricerca, per promuovere lo sviluppo dei seguenti ambiti:

- educazione allo sport
- diritto sportivo
- medicina sportiva

Articolo 2: Azioni di cooperazione

Negli ambiti di comune interesse, le forme di collaborazione saranno le seguenti:

- Co-progettazioni didattiche, finalizzate alla realizzazione di corsi, tirocini, laboratori, specializzazioni o altre attività formative.
- Concertazione per la realizzazione di programmi didattici, moduli di formazione, metodi di valutazione;
- Attività di ricerca congiunte;
- Scambi di materiali bibliografici e scientifici ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile;
- Organizzazione di seminari congiunti su temi di interesse comune;
Disponibilità ad accogliere studenti tirocinanti senza vincoli per Atalanta B.C.

Articolo 3: Modalità di attuazione delle azioni di cooperazione

Le parti definiranno, tramite specifici allegati, le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione di cui al precedente art. 2. Tali allegati saranno stabiliti di intesa tra le parti.

Articolo 4: Risorse finanziarie

I contraenti, se necessario, con specifico allegato, destineranno un comune budget di previsione per l'attuazione della presente convenzione.

Articolo 5: Durata

La presente convenzione è valida per un periodo di DUE (2) anni a partire dalla data dell'ultima firma.

Essa è rinnovabile con una clausola addizionale firmata da entrambi i contraenti.

Articolo 6: Modifiche

Ogni modifica del presente atto sarà effettuata mediante una clausola aggiuntiva firmata dalle parti.

Articolo 7: Rescissione

La presente convenzione può essere rescissa in ogni momento, da ciascuna delle due parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso minimo di sei (6) mesi. L'eventuale rescissione della convenzione non potrà impedire il completamento degli studi, dei tirocini e delle ricerche in corso da parte degli studenti, dei docenti e dei ricercatori.

Articolo 8: Controversie

Nel caso in cui sorgesse una controversia originata dall'interpretazione o dall'applicazione del presente atto, le parti si impegnano a cercare una soluzione bonaria al problema sorto.

In caso le parti non arrivassero ad un accordo bonario, il tribunale territoriale di competenza sarà quello in cui si svolgono le attività oggetto della controversia.

La legge applicabile alla presente convenzione sarà la legge del luogo di attuazione delle azioni di cooperazione.

Data:

Per Atalanta Bergamasca Calcio
IL legale rappresentante

.....

Data :

Per l'Università degli Studi di Bergamo
IL RETTORE

.....

CONVENZIONE

tra

Alitalia – Società Aerea Italiana SpA., con sede legale in Roma, Via, n. ..., - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese n. - in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. (di seguito "**Alitalia**")

e

l'Università degli Studi di Bergamo in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. (di seguito "**Università**"),

(**Alitalia e Università** sono di seguito collettivamente definiti anche le "**Parti**")

premesse che

- a) Alitalia è la maggiore compagnia aerea italiana, facente parte dell'alleanza globale di compagnie aeree SkyTeam;
- b) L'Università è sempre più impegnata in programmi finalizzati all'internazionalizzazione, nelle attività di orientamento in uscita e nel promuovere iniziative di stage, tirocinio e apprendistato;
- c) Alitalia ha sviluppato un progetto dal titolo "Alitalia per l'Università" che si propone:
 1. lo sviluppo della mobilità nazionale ed internazionale dei docenti e degli studenti con un'offerta tariffaria sia per i viaggi di lavoro che per quelli per vacanza;
 2. il lancio di un Network Relazionale tra Alitalia e gli Atenei italiani;
 3. il rafforzamento della comunicazione rivolta al mondo dell'istruzione universitaria.

Condividendo tali premesse, le parti convengono e stipulano

1. **VALORE DELLE PREMESSE**. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
2. **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**. La presente Convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra Alitalia e l'Università ed in particolare la scontistica applicata all'acquisto di biglietti aerei e l'organizzazione di attività in collaborazione;

3. **ATTIVITÀ A CARICO DI ALITALIA ITALIA**. Nell'ambito della presente Convenzione Alitalia si impegna ad applicare le seguenti condizioni:

a) **Per il personale docente e tecnico amministrativo** sconti relativi alla tariffa sconti All IN (sconto anche sulla parte tasse aeroportuali), come segue:

- Domestico sconto del 15%
- Internazionale sconto del 18% sia in business class che in economy class
- Intercontinentale: Business Class: sconto del 20%, Economy Class: sconto del 15%
- Carte Freccia Alata: 1 CFA ad ogni rettore ad apertura accordo commerciale.
- «Ucard»: per tutto il personale strutturato che si iscrive a MilleMiglia.
- Tariffe Congressuali: Tariffe e condizioni dedicate.
- Prodotti Ancillari: 15% di sconto su tutti i prodotti ancillari.
- Offerta per viaggi leisure con un 12% di sconto ALL IN su tutte le destinazioni Alitalia.
- Il personale troverà sul proprio sito Universitario un banner in cui sarà pubblicizzata l'offerta Alitalia. Attraverso una landing page atterrerà direttamente sul sito Alitalia dove gli verrà chiesto di inserire il proprio codice UCard.
- Nella pagina dedicata troverà due offerte: una per i viaggi di lavoro e l'altra per i viaggi leisure.
- I viaggi leisure usufruiranno di uno sconto unitario del 12% su tutta la struttura tariffaria (Domestico, Internazionale ed Intercontinentale).

b) **Per gli studenti:**

- Promozioni White Label: promozioni su tutte le destinazioni Alitalia veicolate sui siti degli Atenei con sconti che variano dal 15% al 20% su destinazioni da identificare secondo i periodi dell'anno.
- Promozione MilleMiglia: incrementi di punti MilleMiglia periodici sul network Alitalia.
- Borse di Studio: ogni anno verrà assegnata una borsa di studio Alitalia per la migliore tesi su argomenti attinenti il trasporto aereo e/o la valorizzazione del Paese Italia (con Enit).
- Stage in Alitalia: ogni Ateneo con contratto riceverà facilitazioni per le attività di Tirocinio presso Alitalia.
- Seminari: giornate di studio e apprendistato presso Alitalia Academy e strutture aeroportuali.
- Voglia di Volare: sconto del 50% per gruppi di studenti di Atenei sotto contratto;
- Crowdsourcing: progetti in collaborazione coinvolgendo la platea degli studenti sui temi di sviluppo e di nuove opportunità di business nel mondo del trasporto aereo.

- c) Per tutti i soggetti, inoltre, si impegna a garantire:
 - BANCO PRIORITY DESK – accesso riservato su voli operati da Alitalia;
 - PRIORITA' IMBARCO – Possibilità di saltare la coda, previa presentazione della carta d'imbarco insieme alla Ucard;
 - FAST TRACK – Accesso riservato evitando le file ai controlli;
 - ECCEDEENZA BAGAGLIO– Bagaglio aggiuntivo rispetto alla franchigia prevista;
 - COMFORT SEAT GRATUITI– Possibilità di scegliere i posti Extra Comfort;
 - PRIORITA' BAGAGLIO – Bagaglio contrassegnato da etichetta Priority;
- 4. **ATTIVITÀ A CARICO DELL'UNIVERSITÀ.** Nell'ambito della presente Convenzione, l'Università si impegna a:
 - a) Creare sul sito un banner in cui sarà pubblicizzata l'offerta Alitalia
 - b) Promuovere la convenzione con ALITALIA ai suoi docenti, pTA, studenti attraverso i canali di comunicazione standard utilizzati (mail, sito web, circolari, affissioni, etc.).
- 5. **CORRISPETTIVO ECONOMICO.** La presente Convenzione non dà luogo ad alcun onere per l'Università degli Studi di Bergamo
- 6. **DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE.** La presente convenzione dura a partire dalla data di stipula della stessa sino ai 24 mesi successivi.
- 7. **RISERVATEZZA.** Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.
- 8. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679.
- 9. **VARIE.**
 - a. Nessuna Parte potrà cedere o comunque trasferire a terzi la convenzione, la sua esecuzione o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
 - b. Le Parti riconoscono e accettano che ciascuna mantenga la proprietà di tutti i diritti e il controllo del proprio marchio.
 - c. Qualora una Parte non eserciti uno o più diritti ad essa spettanti in base al presente contratto, ovvero tolleri eventuali inadempimenti al contratto medesimo, tale comportamento non potrà essere in alcun caso considerato quale rinuncia a detti diritti od acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che

la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

- d. Se una qualsiasi delle disposizioni contenute nel contratto fosse dichiarata invalida o non applicabile, tale disposizione si considererà come non apposta e tutte le altre disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci.
- e. Nessuna delle disposizioni del contratto potrà essere interpretata nel senso di rendere una delle due Parti agente o rappresentante dell'altra, ovvero nel senso di fondare una partnership o una joint venture tra le due Parti. Ciascuna delle due Parti conserva la propria indipendenza economica e gestionale.
- f. Qualsiasi modifica, proroga o integrazione del contratto dovrà risultare da atto scritto e sarà efficace all'atto della sottoscrizione di entrambe le Parti.
- g. Il presente contratto, premesse incluse, contiene l'intero accordo intervenuto tra le Parti e sostituisce ogni altro precedente accordo o intesa intervenuto tra le stesse Parti ed avente il medesimo oggetto.

10. **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

11. **REGISTRAZIONE**

Il presente atto, che si compone di n. 4 fogli, viene redatto in duplice copia e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a spesa della parte che richiederà la registrazione.

In fede di quanto precede, le Parti hanno stipulato la presente Scrittura in due esemplari nel luogo e nella data sotto indicati.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li __/__/____

ALITALIA SpA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

**Convenzione per l'adesione alla Sezione "*Migration & Illegal Trafficking*"
dell'Accademia "*Law and Multicultural Societies*"**

L'Università degli Studi di Bergamo (d'ora in poi denominata Università), c.f. 80004350163, nella persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, in qualità di rettore pro tempore, domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24129, alla Via Salvecchio n. 19, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data

e

il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (di seguito nominato DISTU) dell'Università degli Studi della Tuscia (di seguito nominata UNITUS) con sede a Viterbo, in Via San Carlo, 32, (codice fiscale 80029030568), rappresentato ai fini della presente convenzione dal Direttore prof. Giulio Vesperini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera in data

nel seguito congiuntamente indicate come le Parti,

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. (G.U.);

Visto lo Statuto dell'UNITUS, emanato con D.R. 480 dell'8 giugno 2012 (G.U. 144 del 22 giugno 2012);

Vista la delibera del DISTU del....., con la quale è stata istituita la Sezione "*Migration & Illegal Trafficking*" dell'Accademia "*Law and Multicultural Societies*" presso l'Università degli Studi della Tuscia per iniziativa del DISTU, nell'ambito del Progetto di eccellenza in Area 12 (area giuridica) finanziato per il periodo 2018-2022;

Vista la delibera del Senato accademico dell'Università aderente...

Considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Ateneo, l'Università della Tuscia promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di Alta cultura, Enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca applicata;
- b) che l'Università degli Studi di Bergamo è interessata ad aderire alla Sezione "*Migration & Illegal Trafficking*" dell'Accademia "*Law and Multicultural Societies*" e a sviluppare le attività di ricerca, didattiche e di c.d. terza missione previste dal Progetto di eccellenza di

cui sopra con le modalità previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, anche sulla base degli studi e degli interessi scientifici coltivati da docenti e ricercatori dell’ateneo;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere in tema di immigrazione e traffici illegali le seguenti iniziative, previste dal progetto di eccellenza del DISTU e correlate alle tre missioni prioritarie dell’università (Europa 2020):

- a) Prima missione: 1) Summer School su “European Migration Law and Policy”; 2) laboratorio didattico sulla simulazione dei processi; 3) laboratorio per la creazione di un atlante digitale sulle immagini della crisi e dell’identità europea nel tempo; 4) tirocinio sulla redazione di massime delle sentenze (c.d. massimazione); 5) insegnamento di “European Migration Law and Policy” nel “semestre internazionale” del corso di laurea in Giurisprudenza.
- b) Seconda missione: 1) svolgimento di ricerche comuni in tema di accoglienza, di regolazione dei flussi migratori, di circolazione e tutela dei beni culturali anche in chiave comparata; 2) preparazione di progetti congiunti per partecipare a bandi nazionali ed europei di ricerca, con creazione e condivisione di un servizio di supporto di alto livello; 3) *elaborazione di criteri* orientativi per la denominazione dei reati; 4) adesione ad IMISCOE, rete dei centri di ricerca europei specializzati in tema di migrazioni internazionali (la cooptazione in IMISCOE richiede che si documentino iniziative che in genere eccedono le risorse di un dipartimento e che invece l’istituenda Accademia può ambire a promuovere).
- c) Terza missione: 1) Clinica forense in materia di cittadinanza e immigrazione per laureandi e neolaureati in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Viterbo; 2) attività di formazione rivolta a tre categorie professionali: avvocati (in collaborazione con l’ASGI e l’Ordine degli avvocati di Viterbo); magistrati delle sezioni “Immigrazione” istituite dal d.l. n. 13/2017 (in collaborazione con magistrati con esperienza nell’attività di formazione); dirigenti e funzionari con competenze in materia di immigrazione (in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione).

Art. 2 – Impegni delle Parti

1. Le parti si impegnano ad ideare e realizzare congiuntamente le attività e i progetti di ricerca indicati all'art.1. Le parti concorderanno modi e tempi di realizzazione, valutando anche la ripartizione degli eventuali oneri economici per l'attuazione.
2. Le parti si impegnano, per la realizzazione delle finalità espresse all'art. 1 a scambiarsi reciprocamente il materiale scientifico prodotto.

Art. 3 - Decorrenza, Durata

La presente Convenzione ha la durata conforme al progetto di eccellenza, che terminerà il 31 dicembre 2022, e potrà essere rinnovata per cinque anni d'intesa tra le parti, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno entro sei mesi dalla scadenza.

Art. 4 - Modifiche

Qualora nel corso del periodo di durata della Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le parti procederanno di comune accordo.

Art. 5 - Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle intese tra le parti o alle norme generali di legge.

Per l'Università degli Studi di Bergamo

Il Rettore – prof. R.M. Pellegrini

Per il DISTU

Il Direttore- prof. Giulio Vesperini

ALLEGATO AL PUNTO 8.11

Accordo di PARTNERSHIP

TRA

RANDSTAD ITALIA S.P.A. – Società unipersonale, direzione e coordinamento Randstad N.V., con sede legale in Milano, via Roberto Lepetit n. 8/10, capitale sociale euro 27.110.320,00, Partita Iva/Codice Fiscale/Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano n. 12730090151, Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n. 1102-SG del 26/11/04, nella persona di Marco Ceresa, in qualità di Amministratore Delegato, dotato dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito **RANDSTAD**),

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO, con sede legale in, via n., Partita Iva n., Codice Fiscale n., nella persona di, in qualità di, dotato dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito **UNIVERSITA'**),

di seguito anche congiuntamente le **PARTI** e/o disgiuntamente la **PARTE**.

PREMESSO CHE:

- A. RANDSTAD** è parte del Gruppo Olandese *Randstad* che opera da 50 anni nel mercato del lavoro a livello mondiale e di cui condivide i valori riassunti nei Business Principles: *To Know, To Serve, To Trust*.
- B. RANDSTAD** è una Agenzia per il Lavoro generalista, autorizzata dal Ministero del Lavoro ed iscritta nell'Apposito Albo informatico, avente come core business la somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e tutte le altre attività connesse alle risorse umane.
- C. L'UNIVERSITA'** è soggetto promotore ed organizzatore (di seguito)
- D.** Attraverso il presente atto (di seguito Contratto e/o Accordo), è intenzione delle **PARTI** addivenire alla sottoscrizione di un accordo di partnership.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

- 1.1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Le pattuizioni contenute nel Contratto costituiscono l'intero accordo tra le **PARTI** e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

2. DURATA DEL CONTRATTO.

- 2.1. Il presente Contratto avrà validità ed efficacia dalla sottoscrizione fino al 31 Luglio 2019.
- 2.2. Non è prevista la formula del tacito rinnovo.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO.

- 3.1. Con il presente Contratto, **RANDSTAD** e **L'UNIVERSITA'** intendono definire i termini e le condizioni della partnership avente per oggetto la realizzazione delle seguenti attività di recruiting ed orientamento rivolte agli studenti dell'**UNIVERSITA'**:
 - *Factory Tour 2019*,
 - *Colazione con Randstad*,
 - *Project Work* all'interno del Laboratorio d'Impresa,
 - altri eventuali eventi che potranno essere concordati dalle **PARTI** nel corso dell'anno accademico 2018/2019.

4. OBBLIGHI DI RANDSTAD.

- 4.1. **RANDSTAD** si impegna a:
 - organizzare n. 4 (quattro) visite aziendali presso proprie aziende clienti del territorio bergamasco per gli studenti iscritti al master di I livello in Gestione e sviluppo delle risorse umane;
 - ospitare gli studenti iscritti al master presso i locali di una filiale **RANDSTAD** situata sul territorio per una visita aziendale;

- organizzare l'iniziativa denominata *Colazione con Randstad* per supportare gli studenti iscritti alla LM in Management, Finanza e International Business (MAFIB) nella ricerca di un percorso di stage, compatibilmente con le ricerche attive presso le proprie aziende clienti della provincia di Bergamo;
- mettere a disposizione degli studenti iscritti al percorso di Laurea in Economia aziendale un *Project Work* attraverso il quale possano sperimentarsi su tematiche HR.

5. OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'.

5.1. L'UNIVERSITA' si impegna a:

- accompagnare - attraverso dei propri rappresentanti - gli studenti durante le visite aziendali;
- promuovere le attività realizzate in collaborazione con **RANDSTAD** ai propri studenti;
- mettere a disposizione - a titolo gratuito - eventuali aule per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. In tal caso, l'**UNIVERSITA'** dichiara che i luoghi e/o gli spazi ove si svolgeranno le attività, sono conformi alle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/2008 e alle leggi che regolano l'agibilità, l'accesso, l'utilizzo pubblico, la prevenzione antincendio e, in generale, alla norme applicabili in base alla destinazione d'uso dei luoghi e/o degli spazi concessi con il presente contratto. A tal fine, l'**UNIVERSITA'** dichiara di possedere opportune coperture assicurative relativamente a danni a persone e/o beni che potrebbero occorrere nei luoghi su indicati. L'**UNIVERSITA'** dichiara pertanto di tenere indenne **RANDSTAD** da ogni richiesta di risarcimento, controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da richieste di risarcimento del danno connessi alla permanenza e/o all'utilizzo dei luoghi e/o degli spazi.

6. DIRITTI DELLE PARTI.

- 6.1. L'**UNIVERSITA'** e **RANDSTAD** si riservano il diritto di visionare ed approvare l'utilizzo di qualsivoglia comunicazione, su ogni mezzo e con qualunque mezzo, originata da ciascuna **PARTE**. Si intendono inclusi brochures, materiale a stampa, comunicati, banners e ogni materiale elettronico.

7. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO E DEL NOME.

- 7.1. Ciascuna **PARTE** è proprietaria del proprio logo, marchio e denominazione.
- 7.2. Ciascuna **PARTE** rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente Contratto.
- 7.3. Senza che ciò comporti alcun diritto a compenso economico, ciascuna **PARTE** autorizza l'altra ad utilizzare il proprio nome ed il marchio - secondo le specifiche tecniche rispettivamente indicate - al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativi al presente Contratto. Al termine del rapporto, le **PARTI** non avranno più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio dell'altra nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con lo stesso.
- 7.4. Ciascuna **PARTE** garantisce che il proprio marchio non viola alcun diritto di terzi, e si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi azione, diritto, pretesa eventualmente avanzati da terzi.
- 7.5. Ciascuna **PARTE** garantisce che il nome e il marchio dell'altra non saranno in alcun caso utilizzati a fini politici, religiosi od ideologici.
- 7.6. A suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, **RANDSTAD** si riserva il diritto di revocare all'**UNIVERSITA'** l'autorizzazione ad utilizzare il proprio nome ed il proprio marchio.

8. ESCLUSIVA.

- 8.1. Ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto, l'**UNIVERSITA'** si obbliga a non stipulare accordi di qualsivoglia natura con imprese merceologicamente concorrenti con **RANDSTAD**.

9. RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

- 9.1. L'**UNIVERSITA'**, nell'ambito delle proprie funzioni ed attività di competenza, sarà considerata responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore che, ove necessario, dovranno essere in ogni caso provate. L'**UNIVERSITA'** esonera e comunque tiene indenne **RANDSTAD** da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
- 9.2. Il presente atto non determina e non dà luogo ad alcuna associazione, joint venture o partnership o rapporti di dipendenza tra le **PARTI** ed in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate dall'altra parte.
- 9.3. Ciascuna **PARTE** conserverà pertanto la propria identità di contraente autonomo e si impegna a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite, per conto dell'altra **PARTE**.

10. RISOLUZIONE, RECESSO ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO.

- 10.1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:
 - il mancato adempimento da parte dell'**'UNIVERSITA'** delle obbligazioni indicate all'art. 5 (**OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'**), all'art. 7 (**AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO E DEL NOME**) e all'art. 8 (**ESCLUSIVA**);
 - l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 (**CODICE ETICO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**);
 - il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del Contratto;
 - atti e/o fatti lesivi dell'immagine, della reputazione e del diritto di riservatezza di **RANDSTAD**.
- 10.2. Pertanto, il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione *ipso iure* del Contratto. La risoluzione avrà effetto dalla data di ricevimento della lettera A/R con cui **RANDSTAD** comunicherà la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. La risoluzione non esclude il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento, ovvero l'indennizzo proporzionale al tempo in cui la prestazione non venga eseguita.
- 10.3. **RANDSTAD** avrà in ogni caso facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare all'**'UNIVERSITA'** con lettera raccomandata A/R, senza obbligo di motivazione.
- 10.4. L'estinzione del Contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte di consegnare la documentazione di cui l'**'UNIVERSITA'** possa essere venuta a conoscenza nell'ambito del presente Contratto.

11. RISERVATEZZA.

- 11.1. Ai fini del presente Contratto per *Informazione Riservata* si intende ogni informazione delle **PARTI** che sia dalle stesse segnalata od espressa come riservata, il contenuto del presente Contratto e qualsiasi informazione che possa essere ragionevolmente considerata riservata a causa della sua natura, contenuto o circostanze nelle quali viene fornita, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di natura commerciale, tecniche, tecnico-industriali e/o finanziarie e/o le informazioni relative ad attività, clienti, prodotti, prezzi, operazioni, processi, piani o intenzioni, informazioni sui prodotti, know-how, diritti sulla proprietà industriale e/o intellettuale, segreti commerciali, opportunità di mercato e relazioni commerciali delle **PARTI** e/o le informazioni relative a qualsiasi altra società del gruppo societario di cui le **PARTI** facciano eventualmente parte.
- 11.2. Ciascuna delle **PARTI** in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a:
 - a. mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle, neppure in parte, a terzi, eccezione fatta per i propri eventuali collaboratori (di seguito Rappresentanti), cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del Contratto;
 - b. continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto, per la durata di 3 (tre) anni;
 - c. restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento l'altra **PARTE** dovesse farne richiesta;
 - d. imporre i medesimi obblighi anche ai propri collaboratori impiegati per l'adempimento del presente Contratto;
 - e. adottare ogni altra misura necessaria a garantire il loro rispetto.
- 11.3. Le **PARTI** si impegnano a fare in modo che i Rappresentanti rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.
- 11.4. Le **PARTI** si impegnano a rispettare i vincoli di riservatezza e prendono atto della propria responsabilità per eventuali danni come conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

- 12.1. L'**'UNIVERSITA'** dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e di essere stato informato, in particolare, circa le finalità e le modalità con le quali saranno trattati i propri dati al fine dell'esecuzione del presente Contratto.
- 12.2. L'**'UNIVERSITA'**, preso atto dei propri diritti sanciti dal predetto Regolamento, acconsente e autorizza al trattamento dei propri dati, nei limiti consentiti dalla legge e per le finalità espressamente indicate.

13. CODICE ETICO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

- 13.1. L'**'UNIVERSITA'** prende atto che **RANDSTAD**, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e nell'ambito di un più ampio progetto di Governance, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: <http://www.randstad.it>.
- 13.2. L'**'UNIVERSITA'** anche in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, garantisce che lo svolgimento delle proprie attività professionali o degli incarichi svolti in esecuzione del presente Contratto

avverranno nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e dal Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001.

- 13.3. L'**UNIVERSITA'** dichiara a tale scopo di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati previsti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e che a carico della medesima non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal sopra citato decreto.
- 13.4. L'**UNIVERSITA'** è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere il Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.
- 13.5. **RANDSTAD** si impegna all'osservanza dell'eventuale Codice Etico e Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 adottato dall'**UNIVERSITA'** di cui abbia dato a **RANDSTAD** adeguata comunicazione.

14. CONFLITTO DI INTERESSI

- 14.1. L'**UNIVERSITA'** dichiara di non trovarsi nei riguardi delle Società del Gruppo **RANDSTAD** in situazione di conflitto di interessi, ovvero una qualsiasi situazione che possa interferire nella libera determinazione negoziale dell'**UNIVERSITA'** o, comunque, condizionarne il rapporto con **RANDSTAD**.
- 14.2. A tal riguardo, sono da considerarsi ad esempio situazioni di conflitto di interessi: (i) rapporti di parentela stretta (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, sindaci, procuratori o responsabili della funzione acquisti e/o risorse umane dell'**UNIVERSITA'**, e dipendenti delle Società del Gruppo **RANDSTAD** e viceversa, o (ii) possesso di partecipazioni societarie rilevanti (da intendersi come una quota non inferiore al 20%) da parte dell'**UNIVERSITA'** (o anche del legale rappresentante, amministratori, sindaci, procuratori o responsabili della funzione acquisti e/o risorse umane) nei riguardi di **RANDSTAD**, sue società controllate, controllanti o collegate e viceversa.
- 14.3. In presenza di una attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi, anche intervenuta successivamente alla stipula del presente Accordo, l'**UNIVERSITA'** si impegna a comunicarla tempestivamente a **RANDSTAD** per iscritto, in modo che le **PARTI** possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

15. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO.

- 15.1. **RANDSTAD** ha in essere un Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale volto a garantire un elevato livello qualitativo e professionale dei servizi resi dalle società del Gruppo.
- 15.2. La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale rappresenta il documento attraverso il quale **RANDSTAD** enuncia gli impegni assunti nei confronti dei propri Stakeholder.
- 15.3. La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale è consultabile sul sito web <https://www.randstad.it>

16. COMUNICAZIONI.

- 1.1. Tutte le comunicazioni previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - per **RANDSTAD**: Via Lepetit n. 8/10 - 20124 Milano – PEC: randstaditalia@legalmail.it - c.a. Cristina Rapisarda
 - per l'**UNIVERSITA'**: Via n. - - PEC: - C.a.....
- 1.2. Le **PARTI** nominano i rispettivi rappresentanti operativi in relazione al presente Accordo, che potranno successivamente essere sostituiti da ciascuna **PARTE** previa comunicazione all'altra, ai sensi del presente articolo nelle persone di:
 - per **RANDSTAD**: Cristina Rapisarda e-mail: cristina.rapisarda@randstad.it
 - per l'**UNIVERSITA'**: e-mail:

2. MISCELLANEA.

- 2.1. L'eventuale tolleranza di una delle **PARTI** ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
- 2.2. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel Contratto non determina l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole né del Contratto. In questa ipotesi le **PARTI** si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi

risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto.

- 2.3. Il Contratto e/o i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere subappaltati, ceduti o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi dall'**UNIVERSITA'**, senza il preventivo consenso scritto di **RANDSTAD**. In caso di autorizzazione, l'**UNIVERSITA'** garantirà, comunque, il rispetto da parte del subappaltatore/cessionario di tutti gli impegni e le obbligazioni assunte con il presente Contratto.
- 2.4. Ogni modifica del Contratto dovrà essere approntata solo in forma scritta e sottoscritta da entrambe le **PARTI**. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle clausole contrattuali qui contenute non dovrà intendersi come abrogazione tacita.
- 2.5. Le spese di registrazione della presente scrittura saranno a carico della **PARTE** che ne fa richiesta.
- 2.6. Le **PARTI** dichiarano che il presente Accordo è frutto della libera negoziazione tra le stesse, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola. Pertanto, non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile.

3. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

- 3.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Eventuali controversie relative alla sua interpretazione, applicazione e risoluzione saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in data

Per l'Università degli Studi di Bergamo

Il Rettore

Prof. R.M. Pellegrini

Per RANDSTAD ITALIA S.P.A. – Società unipersonale

Amministratore Delegato

Marco Ceresa

Allegati:

- Allegato A: Informativa Privacy **RANDSTAD**;
- Allegato B: Factory Tour BG 2019;
- Allegato C: Presentazione progetti RR.

**CONVENZIONE CON ASST DI BERGAMO
PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA
(Ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 n. 240)**

Tra

L'UNIVERSITA' degli STUDI di BERGAMO (d'ora in poi denominata "Università"), con sede legale in Bergamo - Via Salvecchio n. 19, codice fiscale n. 80004350163, legalmente rappresentata dal Rettore prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI domiciliato per la carica in Bergamo - Via Salvecchio n. 19

e

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) di BERGAMO EST (d'ora in poi denominata "ASST"), con sede legale in Seriate – Via Paderno 21 – Partita IVA e Codice Fiscale: 04114380167, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Francesco Locati, domiciliato per la carica in Seriate, Via Paderno 21,

premessi che

premessi che

1. l'Università:

- è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito degli ordinamenti ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica;
- anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, può stipulare contratti della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito ovvero oneroso, per attività di insegnamento o ad esso integrative al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale.

2. l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo est:

- concorre con gli altri soggetti del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella logica della presa in carico della persona;
- ha la responsabilità di organizzare e gestire, oltre che i servizi ospedalieri, anche le prestazioni prima fornite al cittadino dalle ex ASL attraverso i servizi territoriali, e, in quanto tale, si configura quale luogo di prevenzione, cura e assistenza capace di accogliere e sostenere il paziente e la sua famiglia garantendo interventi di alto livello in ogni fase della malattia, dalla diagnosi alla riabilitazione fino al *follow up*, e con un'attenzione costante alla promozione della salute individuale e collettiva in ogni fase della vita umana.

3. il Dipartimento di Scienze umane e sociali:

- collega a tutte le attività formative poste in essere nei Corsi di laurea in Scienze dell'educazione, in Scienze pedagogiche, in Scienze psicologiche e in Psicologia clinica percorsi di tirocinio curricolare svolti a fini formativi in strutture e percorsi socio-sanitari dell'ASST anche al fine di elevare nelle giovani generazioni e, specificamente in chi dovrà svolgere la professionalità di educatore socio-pedagogico e di psicologo, le consapevolezza scientifiche, culturali, civiche, istituzionali relative alla salute e alla prevenzione di azioni e comportamenti dannosi al benessere personale;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra Università e ASST per la realizzazione di tirocini curriculari supervisionati da tutor accademici nell'ambito dei corsi di laurea triennali e magistrali istituiti presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali.

La collaborazione è finalizzata ad arricchire l'offerta formativa rivolta agli studenti sviluppando esperienze formative sul campo riguardanti la conoscenza e l'analisi dei servizi socio-psico-sanitari territoriali per il benessere e la cura della salute e della malattia fino alla non auto-sufficienza e delle modalità di realizzazione delle politiche che valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale assicurando un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni. Ciò ai sensi dei principi orientativi di presa in carico della persona nel suo complesso, di sussidiarietà orizzontale e di promozione e sperimentazione di forme di partecipazione previsti dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 11 agosto 2015, n. 23, recante norme relative all'evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo.

Art. 2.

Modalità di copertura del tutorato formativo accademico dei tirocini curriculari di area

La convenzione prevede la collaborazione dell'ASST nell'identificare tra almeno due dei propri dipendenti il profilo scientifico e professionale che, se riconosciuto poi anche corrispondente ai requisiti previsti nell'apposito bando del Dipartimento per il reclutamento, possa svolgere la funzione di tutor formativo accademico per i tirocini curriculari, in stretta collaborazione con i tutor dei servizi accoglienti dipendenti dall'ASST stessa e con i titolari dei corsi di insegnamento attivi nel Dipartimento

Il tutor formativo accademico prescelto tra il personale indicato dall'ASST, in virtù della conoscenza della realtà del territorio e delle trasformazioni in atto ai sensi della L. R. 23/2015, e secondo la prospettiva cooperativa e partecipativa tracciata dalla norma, favorirà un incontro reciprocamente produttivo tra la ricerca accademica e le realtà socio-sanitarie afferenti all'ambito, volto al miglioramento dei servizi offerti a tutti i cittadini.

Il Consiglio di Dipartimento provvede all'affidamento di due incarichi, di 100 e 50 ore, per attività di tutorato tirocini nell'anno accademico di riferimento previa valutazione dei curriculum presentati e sarà corrisposto all'ASST, a titolo di rimborso, un importo complessivo pari a € 2.250,00.

La stipula del contratto per l'attività di tutorato di cui alla presente convenzione, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Le modalità di svolgimento, il calendario delle attività e le sedi delle stesse sono stabiliti dagli organi preposti del Dipartimento.

Art. 3.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di due accademici con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico 2018/2019 e conclusione con la fine dell'a.a. 2019/2010.

Alla scadenza le parti potranno valutare i presupposti per una prosecuzione della collaborazione previa sottoscrizione di una nuova convenzione.

Art. 4.

Risoluzione e recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In ogni caso il recesso e la risoluzione potranno decorrere solo dall'anno accademico successivo e dovranno essere portati a conclusione gli impegni assunti fino all'ultimo anno accademico di vigenza della convenzione.

Art. 5

Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale e collaboratori che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale ed i collaboratori di entrambe le parti contraenti si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria il Foro competente è quello di Bergamo.

Bergamo,

Letto, approvato e sottoscritto

per l' UNIVERSITA' degli STUDI di BERGAMO

Il Rettore

Prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI

per l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
di BERGAMO EST

Il Direttore Generale

Dr. Francesco Locati

**CONVENZIONE CON ASST DI BERGAMO OVEST
PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA
Ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 n. 240**

Tra

L'UNIVERSITA' degli STUDI di BERGAMO (d'ora in poi denominata "Università"), con sede legale in Bergamo - Via Salvecchio n. 19, codice fiscale n. 80004350163, legalmente rappresentata dal Rettore prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI domiciliato per la carica in Bergamo - Via Salvecchio n. 19

e

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) di BERGAMO OVEST (d'ora in poi denominata "ASST"), con sede legale in Treviglio – P.le Ospedale n. 1 – Partita IVA e Codice Fiscale: 04114450168, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, domiciliata per la carica in Treviglio, P.le Ospedale n. 1

premessi che

1. l'Università:

- è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito degli ordinamenti ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica;
- anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, può stipulare contratti della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito ovvero oneroso, per attività di insegnamento o ad esso integrative al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale.

2. l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo ovest :

- concorre con gli altri soggetti del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella logica della presa in carico della persona;
- ha la responsabilità di organizzare e gestire, oltre che i servizi ospedalieri, anche le prestazioni prima fornite al cittadino dalle ex ASL attraverso i servizi territoriali, e, in quanto tale, si configura quale luogo di prevenzione, cura e assistenza capace di accogliere e sostenere il paziente e la sua famiglia garantendo interventi di alto livello in ogni fase della malattia, dalla diagnosi alla riabilitazione fino al *follow up*, e con un'attenzione costante alla promozione della salute individuale e collettiva in ogni fase della vita umana.

3. il Dipartimento di Scienze umane e sociali:

- collega a tutte le attività formative poste in essere nei Corsi di laurea in Scienze dell'educazione, in Scienze pedagogiche, in Scienze psicologiche e in Psicologia clinica percorsi di tirocinio curricolare svolti a fini formativi in strutture e percorsi socio-sanitari dell'ASST anche al fine di elevare nelle giovani generazioni e, specificamente in chi dovrà svolgere la professionalità di educatore socio-pedagogico e di psicologo, le consapevolezza scientifiche, culturali, civiche, istituzionali relative alla salute e alla prevenzione di azioni e comportamenti dannosi al benessere personale;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra Università e ASST per la realizzazione di tirocini curriculari supervisionati da tutor accademici nell'ambito dei corsi di laurea triennali e magistrali istituiti presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali.

La collaborazione è finalizzata ad arricchire l'offerta formativa rivolta agli studenti sviluppando esperienze formative sul campo riguardanti la conoscenza e l'analisi dei servizi socio-psico-sanitari territoriali per il benessere e la cura della salute e della malattia fino alla non auto-sufficienza e delle modalità di realizzazione delle politiche che valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale assicurando un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni. Ciò ai sensi dei principi orientativi di presa in carico della persona nel suo complesso, di sussidiarietà orizzontale e di promozione e sperimentazione di forme di partecipazione previsti dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 11 agosto 2015, n. 23, recante norme relative all'evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo.

Art. 2.

Modalità di copertura del tutorato formativo accademico dei tirocini curriculari di area

La convenzione prevede la collaborazione dell'ASST nell'identificare tra almeno due dei propri dipendenti il profilo scientifico e professionale che, se riconosciuto poi anche corrispondente ai requisiti previsti nell'apposito bando del Dipartimento per il reclutamento, possa svolgere la funzione di tutor formativo accademico per i tirocini curriculari, in stretta collaborazione con i tutor dei servizi accoglienti dipendenti dall'ASST stessa e con i titolari dei corsi di insegnamento attivi nel Dipartimento

Il tutor formativo accademico prescelto tra il personale indicato dall'ASST, in virtù della conoscenza della realtà del territorio e delle trasformazioni in atto ai sensi della L. R. 23/2015, e secondo la prospettiva cooperativa e partecipativa tracciata dalla norma, favorirà un incontro reciprocamente produttivo tra la ricerca accademica e le realtà socio-sanitarie afferenti all'ambito, volto al miglioramento dei servizi offerti a tutti i cittadini. Il Consiglio di Dipartimento provvede all'affidamento di due incarichi, di 50 ore ciascuno, di cui 25 svolte fuori orario di lavoro e 25 nell'orario di servizio, per attività di tutorato tirocini nell'anno accademico di riferimento previa valutazione dei curriculum presentati. Per l'impegno orario svolto fuori orario sarà corrisposto all'ASST, a titolo di rimborso, un importo pari a € 1.500,00 complessivo.

La stipula del contratto per l'attività di tutorato di cui alla presente convenzione, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Le modalità di svolgimento, il calendario delle attività e le sedi delle stesse sono stabiliti dagli organi preposti del Dipartimento.

Art. 3.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di due accademici con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico 2018/2019 e conclusione con la fine dell'a.a. 2019/2020.

Alla scadenza le parti potranno valutare i presupposti per una prosecuzione della collaborazione previa sottoscrizione di una nuova convenzione.

Art. 4.

Risoluzione e recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In ogni caso il recesso e la risoluzione potranno decorrere solo dall'anno accademico successivo e dovranno essere portati a conclusione gli impegni assunti fino all'ultimo anno accademico di vigenza della convenzione.

Art. 5

Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale e collaboratori che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale ed i collaboratori di entrambe le parti contraenti si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 6

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria il Foro competente è quello di Bergamo.

Bergamo,

Letto, approvato e sottoscritto

per l' UNIVERSITA' degli STUDI di BERGAMO per l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
di BERGAMO OVEST

Il Rettore

Il Direttore Generale

Prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO IN MATERIA DI
"PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI"**

Tra

L'UNIVERSITA' degli STUDI di BERGAMO (d'ora in poi denominata "Università"), con sede legale in Bergamo - Via Salvecchio n. 19, codice fiscale n. 80004350163, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI domiciliato per la carica in Bergamo - Via Salvecchio n. 19

e

L'AGENZIA di TUTELA della SALUTE di BERGAMO (d'ora in poi denominata "ATS"), con sede legale in Bergamo - Via Gallicciolli n. 4 - codice fiscale/partita IVA n. 04114400163, legalmente rappresentato dal Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Mara AZZI, domiciliato per la carica in Bergamo - Via Gallicciolli n. 4,

premessi che

- le Università, sedi primarie di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze, hanno la possibilità di stipulare accordi con enti pubblici ed istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 per attività didattiche, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale;
- il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università ha attivato un insegnamento denominato "Programmazione dei servizi socio-sanitari" nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione;
- l'ATS, i cui fini istituzionali comprendono anche la programmazione dell'offerta e negoziazione dei servizi per una maggiore integrazione tra interventi sanitari, sociosanitari e sociali, si è resa disponibile a collaborare all'attività didattica sopra citata, in particolare per lo svolgimento delle funzioni di tutoraggio accademico,

si conviene quanto segue:

Art. 1. - Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione istituzionale tra Università e ATS nell'ambito dell'insegnamento nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01 denominato "Programmazione dei servizi socio-sanitari" (cfu 5), che si realizzerà con lo svolgimento di funzioni di tutor accademico da parte del Dott. Renato Bresciani, Direttore del Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (DPIPSS) dell'ATS, il quale ha dato, fuori orario di servizio, la propria volontaria disponibilità.

Il Dott. Bresciani sarà a disposizione degli studenti per n. 30 ore per ciascun anno accademico. Per l'attività del tutor l'Università riconoscerà all'ATS un compenso onnicomprensivo di € 900,00 per anno accademico.

Il tutor accademico svolgerà le seguenti funzioni:

- identificazione delle strutture o degli organismi istituzionali socio-sanitari territoriali nei quali suggerire al dipartimento di far svolgere il tirocinio formativo curricolare agli studenti;
- contatti con il tutor accogliente che opera presso le strutture e/ gli organismi per concordare i compiti e le attività del tirocinante, nonché la relativa valutazione
- organizzazione del tirocinio e supporto allo studente affinché riconosca nella sua esperienza operativa, anche tramite questionari/interviste, guide all'osservazione, griglie di verifica e valutazione, i quadri teorici tracciati a lezione dai docenti, in particolare dai docenti titolari di insegnamenti socio-psico-sanitari;
- supporto allo studente nella predisposizione della relazione finale di tirocinio, che dovrà essere approvata anche dal docente supervisore.

L'impegno orario del Dott. Bresciani in qualità di tutor verrà reso al di fuori degli ordinari compiti istituzionali.

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di due accademici con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico 2018/2019 e conclusione con la fine dell'anno accademico 2019/2020.

Alla scadenza le Parti potranno valutare i presupposti per una prosecuzione della collaborazione previa sottoscrizione di una nuova convenzione.

Art. 3 - Risoluzione e recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla contestualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In ogni caso il recesso e la risoluzione potranno decorrere solo dall'anno accademico successivo e dovranno essere portati a conclusione gli impegni assunti fino all'ultimo anno accademico di vigenza della convenzione.

Art. 4 - Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale e collaboratori che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale ed i collaboratori di entrambe le parti contraenti si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 5 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria il Foro competente è quello di Bergamo.

Art. 6 - Imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, assolta in modo virtuale dall'ATS e posta a carico delle Parti in pari misura;
- sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale

per l' UNIVERSITA' degli STUDI di BERGAMO
Il Rettore
Prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI

per l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE
di Bergamo
Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara AZZI